

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-462 del 01/02/2017
Oggetto	Ditta MENU' S.r.l., Strada Statale 12, n. 102, Medolla (Mo). SECONDA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Proposta	n. PDET-AMB-2017-442 del 27/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno uno FEBBRAIO 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. DITTA **MENU' S.R.L.**,
INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE
DI MATERIE PRIME ANIMALI E VEGETALI, SITA IN STRADA STATALE 12, n. 102 A
MEDOLLA (MO).

(RIF. INT. n. 00333120368 / 226)

SECONDA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare
il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.
13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città
metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative
in materia di AIA all'Agazia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai
controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle
istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle
istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V[^] circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e
riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni
Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11
ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra
procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione
telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di
funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;

richiamata la **Determinazione n. 99 del 02/07/2015** di Autorizzazione Integrata Ambientale
(AIA) rilasciata dalla Provincia di Modena alla Ditta Menù S.r.l., avente sede legale in Strada
Statale 12, n. 102 in comune di Medolla (Mo), in qualità di gestore dell’installazione che effettua
attività di trattamento e trasformazione di materie prime animali e vegetali, sita presso la sede legale
del gestore;

richiamata la **Determinazione n. 2695 del 03/08/2016** di modifica non sostanziale dell'AIA sopra citata;

vista la documentazione inviata dalla Ditta il 07/12/2016 mediante il Portale IPPC-AIA della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con PGMO n. 22679 del 07/12/2016, con la quale il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto impiantistico, consistenti in:

I. realizzazione di un nuovo reparto dedicato alla lavorazione di materie prime carne e pesce: i locali un tempo utilizzati per tali lavorazioni sono stati resi inagibili dal sisma del 2012 e quindi smantellati; pertanto, fino ad oggi l'Azienda ha utilizzato in deroga per tali attività alcuni locali di un reparto in disuso, ma ora intende realizzare nuovi locali che soddisfino le normative in materia, migliorino le condizioni di lavoro generali e ottimizzino sia i flussi di materie prime dal magazzino generale di stoccaggio, sia gli spostamenti del personale. I nuovi locali saranno situati nel corpo di fabbrica **C1** e comprenderanno:

- zona disimballo,
- cella frigorifera per il pesce e reparto di lavorazione pesce,
- cella frigorifera per la carne e reparto di lavorazione carne.

Per la climatizzazione dei locali saranno installate **n. 3 UTA**, con relativi punti di emissione in atmosfera di aria condizionata:

- **E63** “estrattore UTA disimballo”, con portata massima di **10.000 Nmc/h**;
- **E64** “estrattore UTA carne”, con portata massima di **15.000 Nmc/h**;
- **E65** “estrattore UTA pesce”, con portata massima di **10.000 Nmc/h**;

II. installazione di un nuovo impianto di etichettatura con *sleeve* nel reparto di etichettatura del corpo di fabbrica **C10**. Lo *sleeve* è un film plastico termoretraibile che permetterà di rivestire completamente contenitori di qualsiasi forma e materiale. La *sleeve* automatica scelta applica etichette a manicotto ed è abbinata ad un **tunnel a vapore** per la termoretrazione del manicotto stesso; il processo dà quindi origine ad aria calda e umida, che è necessario espellere per evitare la degradazione delle condizioni microclimatiche delle postazioni di lavoro limitrofe, in cui operano le maestranze. Di conseguenza, l'Azienda prevede la realizzazione del **nuovo punto di emissione in atmosfera E66** “reparto etichettatura – sleeveatrice”, caratterizzato da una portata massima di **800 Nmc/h**, tramite il quale saranno espulsi aria calda e vapore;

III. realizzazione di nuovi punti di emissione in atmosfera in corrispondenza delle linee di confezionamento dell'area produttiva del corpo di fabbrica **C2**: infatti, prima della movimentazione dei contenitori (scatole o vasi) dalle postazioni di confezionamento al successivo trattamento termico, viene effettuato un lavaggio per eliminare ogni eventuale residuo alimentare presente all'esterno della confezione; il lavaggio avviene con la diffusione tramite pompa di dosaggio di un detergente alcalino (senza fosfati e cloro) e di acqua ad una temperatura di **80 °C**, con conseguente dispersione di vapori nell'ambiente circostante, che comprende varie postazioni di lavoro. Per migliorare le condizioni microclimatiche, l'Azienda

intende quindi installare i seguenti **nuovi punti di emissione in atmosfera**, caratterizzati dall'espulsione di vapori di lavaggio contenenti sostanze alcaline:

- **E57** “lavatrice linea 1”, con portata massima di **4.000 Nmc/h**;
- **E58** “lavatrice linea 2”, con portata massima di **4.000 Nmc/h**;
- **E59** “lavatrice linea 3”, con portata massima di **4.000 Nmc/h**;
- **E60** “lavatrice linea 4”, con portata massima di **4.000 Nmc/h**;
- **E61** “lavatrice linea vasi”, con portata massima di **4.000 Nmc/h**;

IV. installazione di un nuovo sistema di aspirazione di aria ambiente nella zona di produzione aseptico nel corpo di fabbrica **C1**, per migliorare la regolazione del microclima interno alla camera bianca di dosaggio dei prodotti della linea in aseptico da 1 kg: al momento attuale l'ambiente in questione, suddiviso in due vani, è gestito con un unico sistema di aspirazione costituito da n. 8 buchette tutte collegate all'emissione **E43** “espulsione UTA aseptico linea 1 kg”, ma l'Azienda intende collegare n. 2 delle attuali buchette ad un nuovo aspiratore servito dal nuovo punto di emissione **E62** “reparto aseptico – espulsione anticamera bianca”, caratterizzato da una portata massima di **1.500 Nmc/h**;

V. passaggio da tiraggio naturale ad espulsione forzata delle emissioni in atmosfera **E38**, **E47** ed **E49**, tutte caratterizzate da aria calda e vapore, per le quali il tiraggio naturale non è risultato sufficiente a garantire adeguate condizioni microclimatiche nell'ambiente di lavoro. Il nuovo assetto delle emissioni citate sarà pertanto il seguente:

- **E38** “espulsione vapore T1”: portata massima di **1.350 Nmc/h**,
- **E47** “sterilizzatori barattoli aseptico”: portata massima di **800 Nmc/h**,
- **E49** “espulsione capsulatrice vasi”: portata massima di **220 Nmc/h**;

VI. richiesta della legittimazione espressa in AIA per la realizzazione o modifica di punti di emissione in atmosfera caratterizzati dalla sola presenza di aria ambiente o aria calda con vapore acqueo senza necessità di seguire le procedure previste dall'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06: infatti, l'industria alimentare si trova frequentemente nella necessità di contemperare il soddisfacimento di esigenze produttive e/o tecnologiche con quelle relative ai requisiti igienico-sanitari di prodotto e di igiene e sicurezza sul lavoro, per cui possono rendersi necessari limitati interventi di riorganizzazione del lay-out produttivo, con lo spostamento o la realizzazione ex novo di espulsioni di aria ambiente o di aria calda con vapore acqueo; tali espulsioni non si configurano tuttavia come vere e proprie emissioni in atmosfera, come risulta dalla lettura delle definizioni di “*emissione in atmosfera*” e di “*effluente gassoso*” di cui all'art. 268 del D.Lgs. 152/06 Parte Quinta, per questa ragione il gestore chiede di essere legittimato a realizzare le modifiche che si rendessero necessarie limitatamente alle citate tipologie di espulsioni senza dover seguire l'iter previsto dalla norma per le modifiche non sostanziali dell'AIA;

VII. aggiornamento dell'elenco dei terreni destinati all'utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione derivanti dal depuratore biologico aziendale, **identificati nell'Allegato II.2**, in vista della scadenza della validità dei relativi certificati di analisi (marzo 2017) e della

conseguente necessità di eseguire nuove analisi. In particolare, il nuovo elenco dei terreni proposto dal gestore è il seguente:

Zona omogenea	Sostanza secca massima (t/ha)	Dati catastali				Titolo di disponibilità 1	Superficie utile per lo spandimento dei fanghi	
		Comune	Foglio	Particella	Superficie catastale (ha)		in zona vulnerabile (ha)	in zona non vulnerabile (ha)
A	5	Mirandola	154	138	3,3385	3	0	3,2261
A	5	Mirandola	154	139	0,0015	3	0	0,0015
A	5	Mirandola	154	142	0,5409	3	0	0,5409
A	5	Mirandola	154	194	0,2955	3	0	0,2955
A	5	Mirandola	151	285	0,2990	3	0	0,2990
B	5	Mirandola	154	133	16,1336	3	0	4,5909
C	5	Mirandola	154	133	16,1336	3	0	4,7904
D	5	Mirandola	154	133	16,1336	3	0	3,7740
D	5	Mirandola	154	133	16,1336	3	0	0,8100
E	5	Mirandola	154	133	16,1336	3	0	2,0297
E	5	Mirandola	151	281	1,0508	3	0	0,9273
E	5	Mirandola	151	199	1,6799	3	0	1,6799
F	5	San Prospero	15	23	3,0828	3	0	1,9200
F	5	San Prospero	15	23	3,0828	3	0	1,0740
F	5	San Prospero	15	22	9,7450	3	0	2,0050
G	5	San Prospero	15	22	9,7450	3	0	4,1920
H	5	San Prospero	15	22	9,7450	3	0	1,2000
H	5	San Prospero	15	22	9,7450	3	0	0,8000
I	5	Medolla	10	154	9,3918	3	0	5,4002
L	5	Medolla	10	154	9,3918	3	0	3,9251
L	5	Medolla	10	70	1,3590	3	0	1,3590
M	5	Medolla	10	158	5,3396	3	0	3,5800
N	5	Medolla	10	158	5,3396	3	0	1,3446
N	5	Medolla	10	66	0,4510	3	0	0,4510
O	5	Cavezzo	22	8	3,5570	3	0	3,5040
							TOTALE	53,7201

Il gestore coglie inoltre l'occasione per **aggiornare l'elenco dei punti di scarico di acque meteoriche da piazzali e pluviali** riportato nella sezione C2.1.2 e al punto D2.5.2 dell'Allegato I all'AIA, nonché la relativa planimetria. Infatti, a seguito di un riesame generale delle reti di raccolta

delle acque meteoriche, è stato riscontrato che gli interventi di ricostruzione post sisma hanno determinato alcuni cambiamenti marginali, in particolare:

- lo scarico **S2**, che raccoglie le acque meteoriche del piazzale ad uso parcheggio aziendale, prospiciente la Strada Statale 12, non confluisce nella fossetta Camurana, bensì nel canale di scolo a lato della stessa Strada Statale 12;
- lo scarico **S4** è stato spostato lateralmente in occasione dell'allargamento del passo di ingresso allo stabilimento e il condotto originale è stato chiuso;
- lo scarico **S10** era stato realizzato come opera provvisoria in sede di accantieramento per la ricostruzione della nuova zona logistica, ma poi non è stato collegato in via definitiva alla rete di raccolta delle acque meteoriche, quindi di fatto non esiste.

A commento delle modifiche proposte, il gestore precisa che:

- le variazioni relative alle emissioni in atmosfera riguardano principalmente emissioni di aria calda e vapore, quindi di scarso rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico;
- le emissioni di sostanze alcaline dalle lavatrici associate alle linee di confezionamento non sono tali da richiedere impianti di depurazione specifici, analogamente a quanto già previsto per le operazioni di lavaggio di pedane e vasi;
- le variazioni relative ai punti di scarico di acque meteoriche riguardano esclusivamente la loro posizione, mentre la quantità di acque meteoriche destinate allo scarico resta immutata, per cui gli impatti ambientali aziendali in riferimento a questa matrice sono irrilevanti;
- l'aggiornamento proposto per quanto riguarda l'elenco dei terreni destinati all'utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione è legato esclusivamente alla necessità di eseguire sugli stessi gli accertamenti analitici previsti dalla norma e non modifica gli impatti ambientali aziendali;

dato atto che in data 01/12/2016 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come “modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione”;

visto il contributo istruttorio fornito dal Servizio Territoriale di Arpae di Modena – Distretto Area Nord-Carpi con PGMO n. 1481 del 25/01/2017;

dato atto che le lavorazioni di materie prime di carne e pesce che saranno realizzate nel nuovo reparto situato nel corpo di fabbrica C1 non vengono introdotte ex novo, ma sono già ora effettuate in altre aree del sito aziendale e vengono semplicemente ricollocate;

dato atto che le modifiche proposte non comportano alcuna variazione per quanto riguarda la capacità produttiva massima dell'installazione, i consumi idrici, il consumo di gas metano, la produzione di rifiuti e le misure di protezione di suolo e acque sotterranee;

ritenendo che gli interventi proposti non determinino variazioni degne di nota per quanto riguarda i consumi di materie prime e materiali ausiliari;

ritenendo che gli interventi proposti non comportino variazioni significative per quanto riguarda i consumi di energia elettrica, in quanto non cambia la sostanza del ciclo produttivo applicato e dell'assetto impiantistico aziendale;

preso atto del fatto che il nuovo reparto di lavorazione carne e pesce richiederà l'installazione dei n. 3 punti di emissione **E63, E64 ed E65** a servizio dell'impianto di condizionamento. A tale riguardo, in considerazione del fatto che le nuove emissioni determineranno esclusivamente l'espulsione di aria ambiente, **non risulta necessario prevedere limiti di concentrazione massima di inquinanti, né analisi di messa a regime, né autocontrolli periodici** a carico del gestore;

preso atto della necessità di attivare il nuovo punto di emissione in atmosfera **E66** a servizio della nuova macchina sleeveratrice nel reparto di etichettatura del corpo di fabbrica C10. A tale riguardo, in considerazione del fatto che la nuova emissione determinerà l'espulsione di aria calda contenente vapore acqueo, **non risulta necessario prevedere limiti di concentrazione massima di inquinanti, né autocontrolli periodici** a carico del gestore. Tuttavia, in considerazione del fatto che all'interno del tunnel a vapore avviene la termoretrazione di film plastico, si ritiene opportuno prescrivere l'esecuzione di **analisi di messa a regime** su E66 al momento della sua attivazione per la verifica della relativa portata massima;

valutata positivamente l'intenzione del gestore di predisporre sistemi di aspirazione ed espulsione in atmosfera (nuove emissioni **E57, E58, E59, E60 ed E61**) a servizio delle operazioni di lavaggio dei contenitori in corrispondenza delle linee di confezionamento dell'area produttiva del corpo di fabbrica C2, in quanto l'intervento permetterà di ridurre l'emissione diffusa di sostanze alcaline in ambiente lavorativo. A tale riguardo, in considerazione del fatto che gli effluenti gassosi risultanti saranno caratterizzati dalla presenza di **sostanze alcaline**, si ritiene necessario prescrivere un **limite di concentrazione massima** per l'inquinante in questione pari a **5 mg/Nmc**, nonché l'esecuzione di **autocontrolli periodici a cadenza annuale** a carico del gestore, oltre all'esecuzione di **analisi di messa a regime** in corrispondenza dell'attivazione delle nuove emissioni;

ritenendo condivisibile la valutazione del gestore in merito al fatto che non risulta necessario prevedere impianti di abbattimento a servizio delle nuove emissioni E57, E58, E59, E60 ed E61;

dato atto che gli effluenti gassosi che saranno avviati alle nuove emissioni in atmosfera E57, E58, E59, E60 ed E61 vengono già ora prodotti e immessi in ambiente lavorativo e quindi in atmosfera e valutato pertanto che il convogliamento di tali emissioni in atmosfera abbia carattere formale, dal momento che non vengono introdotte lavorazioni nuove o diverse rispetto a quelle già realizzate in Azienda, né prodotti inquinanti differenti. Alla luce di queste considerazioni, si ritiene che la **variazione del flusso di massa autorizzato per l'inquinante "sostanze alcaline"** che deriva dall'attivazione dei nuovi punti di emissione convogliata **non sia significativo**;

preso atto dell'intenzione del gestore di sdoppiare i sistemi di aspirazione a servizio della zona di produzione asettico nel corpo di fabbrica C1, affiancando all'emissione in atmosfera esistente

E43 la nuova **E62**. A tale riguardo, in considerazione del fatto che la nuova emissione determinerà esclusivamente l'espulsione di aria ambiente, **non risulta necessario prevedere limiti di concentrazione massima di inquinanti, né analisi di messa a regime, né autocontrolli periodici** a carico del gestore;

valutata positivamente l'intenzione del gestore di installare sistemi di aspirazione forzata a servizio delle emissioni in atmosfera **E38, E47 ed E49** per migliorare le condizioni microclimatiche dell'ambiente di lavoro. A questo proposito, si osserva che in corrispondenza delle emissioni in questione viene espulsa aria calda contenente vapore acqueo, pertanto l'intervento in progetto **non modifica in alcun modo i carichi inquinanti autorizzati** per l'installazione in oggetto;

per quanto riguarda quanto riportato al precedente punto *VI*, si rileva che le espulsioni in atmosfera che non si configurano come "emissioni in atmosfera" ai sensi dell'art. 268 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 non richiedono di essere espressamente autorizzate e pertanto non sono soggette alla procedura di modifica dell'AIA previste dall'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda; tuttavia, si ritiene utile riportare i relativi punti di emissione nel Quadro delle emissioni in atmosfera autorizzate di cui al punto D2.4.1 dell'Allegato I all'AIA, per motivi di completezza e di chiarezza, soprattutto ai fini delle attività ispettive. Pertanto, si raccomanda al gestore di **comunicare preventivamente** tramite PEC ad Arpae e Comune di Medolla **eventuali interventi di attivazione e/o modifica di tali tipologie di espulsioni**, trasmettendo una breve relazione tecnica descrittiva dell'intervento, corredata dall'aggiornamento del Quadro complessivo delle emissioni in atmosfera. L'Autorità competente provvederà d'ufficio ad aggiornare l'AIA alla prima occasione utile.

Si ricorda comunque che **è a carico al gestore la verifica dell'eventuale assoggettamento di espulsioni in atmosfera nuove o da modificare al campo di applicazione della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e quindi dell'eventuale necessità di applicare la procedura stabilita dall'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e richiamata al punto D2.2.2 dell'Allegato I all'AIA;**

preso atto dell'aggiornamento dell'elenco e della posizione dei punti di scarico in acque superficiali di acque meteoriche da pluviali e piazzali e dato atto che le differenze rispetto a quanto attualmente riportato in AIA non comportano variazioni dell'impatto ambientale aziendale a tale riguardo;

considerato che le modifiche proposte comportano l'attivazione di diverse nuove sorgenti sonore, per lo più concentrate nei corpi di fabbrica C1 e C2, e ritenendo opportuno richiedere al gestore di effettuare una **nuova campagna di rilievi acustici** in condizioni di produzione delle specialità alimentari (non durante la campagna del pomodoro) al fine di **verificare il rispetto dei limiti di zona e differenziali** anche a seguito della realizzazione degli interventi impiantistici in progetto;

dato atto che la superficie complessiva dei terreni destinati all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione, come risultante dal nuovo elenco proposto dal gestore, risulta adeguata per una

corretta gestione dei fanghi stessi e risultando necessario aggiornare di conseguenza l'Allegato II.2 all'AIA;

verificato che le modifiche impiantistiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

visto l'art. 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda (introdotto dal D.Lgs. 46/2014 di recepimento della Direttiva 2010/75/UE e di modifica del D.Lgs. 152/06), che stabilisce che *“fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle Bat applicabili, l'autorizzazione integrata ambientale programma specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli”*, e ritenendo pertanto opportuno richiedere al gestore di **presentare una proposta di monitoraggio relativo al suolo e alle acque sotterranee**;

ritenendo inoltre opportuno precisare che la documentazione relativa alla “verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento” di cui all'art. 29-ter comma 1 lettera m) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda già presentata dalla Ditta dovrà essere aggiornata ogni qual volta intervengano modifiche relative alle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione in oggetto, al ciclo produttivo e ai presidi di tutela di suolo e acque sotterranee;

ritenendo opportuno aggiornare la sezione D dell'Allegato I e l'Allegato II, al fine di adeguarli alla nuova attribuzione di competenze definita dalla Legge Regionale n. 13/2015 sopra citata, nonché alle previsioni di cui al citato art. 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. 152/06;

reso noto che:

- il responsabile del sub-procedimento è il dr. Richard Ferrari, Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di Arpae-SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dr. Giovanni Rompianesi, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n. 474/C a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 474/C a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

- **di autorizzare le modifiche impiantistiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale** rilasciata con **Determinazione n. 99 del 02/07/2015 e successiva modifica** alla Ditta

Menù S.r.l., avente sede legale in Strada Statale 12, n. 102 in comune di Medolla (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di trattamento e trasformazione di materie prime animali e vegetali sita presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato:

a) alla sezione A1 "Definizioni" dell'Allegato I, la definizione relativa ad "Autorità competente" è **sostituita dalla seguente**:

Autorità competente

L'Amministrazione che effettua la procedura relativa all'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi delle vigenti disposizioni normative (**Arpae di Modena**).

b) la sezione C2.1.2 "Prelievi e scarichi idrici" dell'Allegato I è **sostituita dalla corrispondente sezione contenuta nell'Allegato I al presente provvedimento**;

c) l'intera sezione D dell'Allegato I è **sostituita dalla corrispondente sezione** contenuta nell'Allegato I al presente atto, aggiornata in base a quanto previsto dalla L.R. 13/2015, nonché contenente le prescrizioni specifiche citate in premessa;

d) alla sezione E "Raccomandazioni" dell'Allegato I è **aggiunto il seguente punto**:

18. Nel caso in cui il gestore intenda attivare nuove espulsioni in atmosfera non ricadenti nel campo di applicazione della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, o modificare espulsioni in atmosfera di tale tipo già esistenti nel sito, è opportuno che ne provveda a darne **comunicazione preventiva** tramite PEC ad Arpae di Modena e Comune di Medolla, trasmettendo una **breve relazione tecnica** descrittiva dell'intervento, corredata dall'**aggiornamento del Quadro complessivo delle emissioni in atmosfera**.

e) gli allegati II e II.2 sono **integralmente sostituiti dai corrispondenti allegati** al presente provvedimento;

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 99 del 02/07/2015 e successiva modifica**;

- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 99 del 02/07/2015 e successiva modifica, per quanto non modificato dal presente atto;

- di inviare copia del presente atto alla Ditta Menù S.r.l. e al Comune di Medolla tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord;

- di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla data di efficacia del provvedimento stesso;

- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Il presente provvedimento comprende n. 3 allegati:

- Allegato I alla seconda modifica non sostanziale AIA
- Allegato II: UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE BIOLOGICA SUL SUOLO AGRICOLO AI SENSI DEL D.LGS. 99/92
- Allegato II.2: ELENCO DEI TERRENI

IL FUNZIONARIO UFFICIO AIA-IPPC
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
dr. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

C SEZIONE DI VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

C2.1.2 PRELIEVI E SCARICHI IDRICI

Il prelievo dell'acqua ad uso produttivo avviene da acquedotto civile, da n. 3 pozzi e da un canale di bonifica (canale Diversivo di Cavezzo).

Il prelievo dai pozzi avviene secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 8087 del 04/07/2011 di concessione della derivazione di acqua pubblica (competenza dell'*Unità Gestione Demanio Idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae*), per un massimo annuale di **250.000 m³**.

Il prelievo dal canale Diversivo di Cavezzo avviene secondo quanto previsto dal Disciplinare prot. n. 1129 del 21/02/1995 rilasciato dal Consorzio della Bonifica Burana – Leo – Scotenna – Panaro.

L'acqua derivante da **acquedotto** è destinata agli usi civili (docce e lavabi) in minima parte; per lo più è utilizzata per due funzioni all'interno del ciclo produttivo:

- *utilizzo all'interno delle ricette e per il lavaggio finale di macchine e attrezzature*: quest'acqua è utilizzata tal quale, senza trattamenti né aggiunta di chemicals; una volta prelevata dalla rete, è accumulata in un serbatoio in acciaio inox fuori terra da 100 m³, posto a nord del Corpo B, da cui viene pompata in fabbrica tramite un gruppo di pompaggio che si attiva in funzione della portata richiesta istantaneamente dalla produzione;
- *produzione di vapore e acqua demineralizzata (da utilizzare nelle applicazioni per le quali è necessaria acqua priva di sali per evitare indesiderati depositi di calcare)*: una parte dell'acqua potabile viene derivata a monte del serbatoio di accumulo da 100 m³ e stoccata in un serbatoio in vetroresina da 30 m³ (TK07), ubicato all'interno della centrale termica, prima di essere sottoposta a alcuni trattamenti in successione che permettono di produrre acqua osmotizzata:
 - filtrazione automatica, con un filtro a sabbia costituito da sabbie naturali a varie granulometrie,
 - addolcimento tramite un addolcitore duplex, con rigenerazione alternata in automatico,
 - stoccaggio dell'acqua addolcita in un serbatoio in vetroresina da 30 m³ (TK08),
 - osmosi inversa,
 - accumulo di acqua osmotizzata in un serbatoio da 30 m³ (TK09) prima dell'utilizzo come acqua di reintegro del sistema di alimentazione vapore, oppure accumulo in un serbatoio da 8 m³ (TK10) prima della miscelazione al 50% con acqua addolcita e successivo utilizzo come acqua demineralizzata a servizio della rete aziendale.

L'acqua osmotizzata risultante da questi trattamenti viene utilizzata per i 2/3 per la produzione di vapore e per il restante 1/3 per la produzione di acqua demineralizzata per usi industriali.

Il consumo di acqua potabile nel corso dell'anno dipende dalla tipologia di specialità alimentari prodotte, nonché dalle ricette e dalla stagionalità delle materie prime impiegate; in generale, i mesi di agosto e settembre sono caratterizzati da livelli di consumo più alti, in quanto i generatori di vapore vengono utilizzati alla massima potenzialità.

Nel corso del 2014 la quantità di acqua potabile utilizzata è stata pari a 120.773 m³, dei quali il 18% circa destinato alla produzione di vapore.

L'acqua prelevata da **pozzo** è immessa in una vasca di accumulo fuori terra in cemento armato da 200 m³ e viene addizionata con ipoclorito di sodio prima di essere inviata ai reparti di

produzione mediante un gruppo di pompaggio che si attiva automaticamente in funzione della richiesta istantanea, misurata tramite differenza di pressione sul condotto di mandata. L'acqua da pozzo è destinata ai seguenti utilizzi:

- prelavaggio dei vegetali,
- pulizia di impianti ed attrezzature,
- raffreddamento del prodotto confezionato (solo nei casi in cui non è possibile utilizzare acqua di superficie, per la temperatura troppo alta nei mesi estivi),
- prelavaggio e lavaggio del pomodoro,
- lavaggio in continuo degli impianti di pelatura e taglio del pomodoro.

Nel corso dell'anno, il consumo di acqua da pozzo si mantiene mediamente costante, ad eccezione dei mesi di agosto e settembre, durante i quali aumenta il suo utilizzo legato alla lavorazione del pomodoro.

Nel corso del 2014 sono stati prelevati da pozzo 148.175 m³ di acqua.

Il prelievo di acqua dal **canale di bonifica** (normalmente utilizzato a scopo irriguo) è stato introdotto per poter far fronte al notevole fabbisogno idrico riducendo al minimo il prelievo di acque "pregiate" di falda; il ciclo produttivo è stato appositamente adeguato per poter utilizzare acque superficiali in tutti i casi in cui le condizioni igienico-sanitarie lo permettono, cioè:

- scarico e trasporto idraulico del pomodoro,
- raffreddamento dei barattoli al termine del processo di pastorizzazione/sterilizzazione,
- raffreddamento del prodotto negli impianti continui, compresi quelli asettici,
- pulizia dei piazzali e delle vasche di ricevimento del pomodoro.

Le acque prelevate dal canale sono raccolte in un bacino di accumulo da circa 7.000 m³, dal quale vengono prelevate, filtrate con filtri a sabbie naturali di varie granulometrie e addizionate con ipoclorito di sodio, per essere poi trasferite ad una seconda vasca di accumulo da 400 m³, adiacente alla vasca di accumulo dell'acqua da pozzo.

Nel corso dell'anno, l'acqua di canale viene utilizzata prevalentemente per il raffreddamento dei prodotti, ma durante il periodo della lavorazione del pomodoro è usata anche per alimentare le lance di scarico del pomodoro dai camion e nella prima fase di lavaggio/trasporto del prodotto; pertanto, ad agosto-settembre aumenta il prelievo di acque superficiali, anche per effetto del funzionamento degli impianti produttivi alla loro massima potenzialità.

Nel corso del 2014 il volume di acque superficiali prelevato è stato pari a 93.256 m³.

L'Azienda copre parte del proprio fabbisogno idrico anche tramite il **recupero di acque meteoriche**, che vengono unite alle acque prelevate dal canale di bonifica e quindi subiscono gli stessi trattamenti e sono destinate ai medesimi utilizzi.

Le acque recuperate vengono prelevate dal collettore di scarico delle acque bianche che afferra al canale Diversivo; nel tragitto di tale collettore è stato creato un pozzetto di rilancio, nel quale sono installate due elettropompe (una di riserva all'altra), comandate tramite galleggiante: quando il livello delle acque meteoriche nel pozzetto aumenta, il galleggiante comanda l'attivazione della pompa in funzione, grazie alla quale l'acqua viene immessa in una tubazione sotterranea provvista di una coppia di valvole manuali. In base a quale valvola viene aperta, l'acqua viene avviata direttamente al canale Diversivo, oppure è convogliata al bacino di accumulo dell'acqua di canale.

Allo stato attuale, le acque meteoriche così recuperate non sono contabilizzate.

Gli usi domestici sono soddisfatti in parte mediante acqua da acquedotto e in parte mediante acqua da pozzo.

L'installazione in esame è provvista di n. 3 distinte reti fognarie, dedicate rispettivamente alle acque meteoriche e/o di dilavamento dei piazzali, alle acque reflue industriali e civili e alle acque di raffreddamento.

Le **acque reflue industriali e domestiche** subiscono un trattamento di depurazione biologica, al termine del quale vengono convogliate in **acque superficiali** (fossetta Camurana) mediante il

punto di scarico **S0**; le acque reflue domestiche passano anche attraverso fossa biologica prima di giungere al depuratore aziendale.

Anche le **acque di raffreddamento** sono scaricate in **acque superficiali** (fossetta Camurana), in corrispondenza del punto di scarico **S1**.

Infine, le **acque meteoriche da pluviali e piazzali** non recuperate internamente, ma destinate allo scarico, sono convogliate in acque superficiali:

- nella fossetta Camurana in corrispondenza dei punti di scarico **S12** e **S13**,
- nel fosso di scolo lungo la Strada Statale 12, in corrispondenza dei punti di scarico **S2**, **S3**, **S4**, **S5**, **S6**, **S7** e **S8**,
- nel fosso di scolo e lungo la tangenziale di Mirandola, in corrispondenza del punto di scarico **S9**,
- nel canale Diversivo, in corrispondenza del punto di scarico **S11**.

Allo stato attuale, la Ditta è autorizzata a scaricare in acque superficiali un volume indicativo di 190.000 m³/anno di acque reflue industriali e 125.000 m³/anno di acque di raffreddamento; tuttavia, in considerazione di alcune necessità di incremento dei volumi di reflui industriali, il gestore si riserva di richiedere in futuro un incremento dei volumi allo scarico, impegnandosi comunque ad adottare adeguate opere finalizzate a mantenere invariata la portata istantanea di scarico.

Le acque reflue industriali in uscita dal depuratore aziendale sono sottoposte ad almeno n. 2 analisi interne ogni settimana (n. 3 durante la campagna del pomodoro), in aggiunta ai controlli effettuati in ottemperanza a quanto prescritto dall'autorizzazione allo scarico; i limiti di concentrazione massima che devono rispettare sono quelli relativi agli scarichi in acque superficiali previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06, in particolare per i parametri *solidi sospesi totali*, *BOD₅*, *COD*, *azoto ammoniacale*, *azoto nitrico*, *azoto nitroso*, *cloruri*, *solfati* e *fosforo*.

Dagli impianti di trattamento preliminare dell'acqua prelevata da acquedotto (filtro a sabbia, addolcitore ed osmosi) derivano reflui che sono gestiti nella seguente maniera:

- i reflui derivanti dal controlavaggio dell'addolcitore e dal filtro a sabbia (circa 20 m³/giorno di acqua addolcita) sono convogliati direttamente al canale interrato delle acque di raffreddamento;
- i reflui derivanti dalla rigenerazione dell'addolcitore (circa 15 m³/giorno) sono convogliati alla fognatura interna delle acque reflue industriali e quindi sono avviati al depuratore biologico aziendale;
- il concentrato derivante dal processo ad osmosi (circa 10 m³/giorno, caratterizzato da conducibilità < 1.700 µS/cm e pH di 8,3) è inviato alla vasca di accumulo dell'acqua di pozzo e quindi viene recuperato per gli usi previsti per tale acqua.

Gli aspetti salienti, dal punto di vista ambientale, di questo bilancio sono i seguenti:

- sono state adottate soluzioni impiantistiche per ridurre i consumi idrici. In particolare, le linee di prelavaggio dei vegetali sono tutte dotate di pompe di ricircolo e reintegro dell'acqua comandato da livellostato; inoltre, nelle fasi preliminari (più idroesigenti) viene riciclata l'acqua utilizzata nello scarico del pomodoro e nel lavaggio, previa sedimentazione per eliminare la terra proveniente dal lavaggio del pomodoro;
- i fanghi derivanti dal trattamento di depurazione biologica sono destinati all'utilizzo come ammendante in agricoltura.

I volumi idrici utilizzati e scaricati sono quantificati tramite una serie di contatori:

- C1 e C2, lungo la condotta di prelievo dell'acqua dal canale di bonifica;
- C3, C4 e C5, a servizio dei tre pozzi aziendali;
- C6, in corrispondenza dell'allacciamento all'acquedotto comunale;
- C7, per misurare i volumi di acqua da acquedotto usati in produzione;

- C8, per misurare i volumi di acqua da acquedotto destinati ad usi tecnologici (produzione di vapore e acqua demineralizzata);
- C9, contatore generale dell'acqua di raffreddamento avviata allo scarico, posto a monte del sistema di recupero delle acque di raffreddamento
- C10, per la misura dei quantitativi di acqua di raffreddamento recuperata grazie alle torri evaporative;
- C11, per misurare i volumi di acque superficiali filtrate in ingresso alla vasca di accumulo;
- C12 e C13, per misurare i volumi di acque reflue depurate in uscita dai sedimentatori finali E1 e B.

Il gestore ha precisato che il contatore C9 è attualmente fuori uso e richiede di essere riparato; in considerazione della spesa necessaria, l'Azienda ha deciso di non procedere alla riparazione di C9, ma piuttosto di installare un nuovo contatore **C14** a valle del sistema di recupero delle acque di raffreddamento, così da consentire la misura diretta del volume di acque di raffreddamento avviate allo scarico S1; l'intervento sarà eseguito entro il termine della campagna del pomodoro 2015.

Impianto di depurazione biologico a fanghi attivi


Al depuratore biologico aziendale confluiscono le seguenti tipologie di acque reflue:

- acque reflue industriali, derivanti dalle linee di lavorazione del pomodoro e delle specialità alimentari;
- acque superficiali utilizzate per lo scarico e il trasporto idraulico del pomodoro;
- acque reflue domestiche;
- acque meteoriche ricadenti sulle zone del piazzale dedicate allo scarico del pomodoro, sulle aree di sgrondatura degli autocarri, sulla zona del piazzale in cui si trova il depuratore e sull'area destinata al deposito temporaneo dei rifiuti (isola ecologica).

Sono escluse da questo trattamento solo le acque di raffreddamento e la maggior parte dei pluviali, che seguono la propria linea di scarico.

L'impianto funziona in due diversi assetti nel periodo della lavorazione del pomodoro e nel resto dell'anno, per effetto del diverso carico organico che riceve (molto più alto durante la campagna del pomodoro).

PERIODO DA AGOSTO AD OTTOBRE



Tramite rete fognaria, le acque da trattare giungono alla *fossa di equalizzazione (A)*, in cui vengono immessi anche i fanghi ritirati come rifiuti da terzi.

I reflui da trattare contengono, a seconda delle produzioni, residui organici, parti di materie prime, olii, detersivi e sanificanti per le pulizie, terriccio proveniente dalle coltivazioni (che può subire incrementi a seconda degli eventi meteorologici e della materia prima consegnata, a scapito dell'impianto di depurazione).

Dalla fossa di equalizzazione, i reflui sono trasferiti alla *sgrigliatura* (A), eseguita con filtro rotativo dotato di maglia di 0,5 mm, per togliere materiali grossolani e inerti.

A seguire, per gravità, i reflui defluiscono nel *sedimentatore primario statico* (F2) o nel *sedimentatore primario di emergenza* (G1), dai quali si estraggono fanghi di sedimentazione primaria, composti da terricci, sabbie, residui organici pesanti.

I reflui sedimentati in G1 sono pompati direttamente nelle *vasche di ossidazione biologica* (D1, D2 e D3); quelli sedimentati in F2, invece, defluiscono nella *vasca di accumulo acque sedimentate* (G2), per essere poi spinti a portata costante nel *flottatore* (L), durante il periodo invernale, mentre nel periodo estivo, quando i volumi di acqua da trattare sono molto maggiori, sono inviati alla *vasca di bilanciamento* (C) e solo successivamente arrivano al flottatore L (per migliorare sia l'efficienza del flottatore, sia il ciclo di depurazione complessivo).

Durante la flottazione pressurizzata, si formano sulla superficie i fanghi flottati, composti da residui organici, sospensioni di limo-sabbie-terricci, olii e flocculante; questi fanghi vengono eliminati dalla superficie tramite un raschiatore, spingendoli ad una tramoggia di accumulo a cui arrivano anche quelli depositati e drenati dalle valvole automatiche di fondo (sfruttando il battente idrico della macchina stessa).

Le acque flottate sono raccolte nel *pozzetto 6*, da cui sono inviate all'effettiva fase di depurazione nelle *vasche di ossidazione biologica* D1, D2 e D3: arrivano nella vasca principale D1, poi per troppo pieno defluiscono nelle vasche D2 e D3, per aumentare i tempi di contatto e migliorare la bio-ossidazione. L'ossigenazione dei fanghi attivi avviene mediante insufflatori ed aeratori che insufflano aria atmosferica tramite sistemi radiali e tubi insufflatori distribuiti sul fondo delle vasche.

In queste vasche, ovviamente, si ha crescita di fanghi e l'accumulo di sabbie e terricci non eliminati dal trattamento di sedimentazione e flottazione; l'esubero di fanghi attivi è controllato con verifica volumetrica in cono Imhoff e il residuo secco è controllato con termobilancia: qualora questi parametri siano troppo alti, si procede all'eliminazione mediante prelievo-spillazione dalle tubazioni di ricircolo dei sedimentatori finali E1 e B. Il prelievo può essere iniettato in ingresso al flottatore L, sfruttando la pressurizzazione che porta in superficie, oppure può essere inviato al sedimentatore primario F2, sfruttando la decantazione.

Tutto ciò che è entrato in ossidazione, esce dalle vasche D2 e D3 ed è convogliato per caduta dai relativi troppo-pieno al *pozzetto 14*; per il principio dei vasi comunicanti, i reflui arrivano ai *sedimentatori finali* (E1 e B), che possono essere utilizzati singolarmente (agendo sulle valvole a ghigliottina delle condotte) durante l'inverno o insieme in estate, quando le portate dei reflui sono molto elevate.

Le acque depurate trascinano dai profili dei sedimentatori e sono convogliate alle relative condotte, dotate di misuratore istantaneo e totalizzatore, verso il pozzo di ispezione, per poi defluire nella fossetta Camurana (scarico S0).

I fanghi prodotti nei vari step del ciclo di depurazione, invece, vengono convogliati nella *vasca di stabilizzazione aerobica* (F1), dove subiscono la fase di miscelazione e riduzione del volume organico; in questa vasca vengono effettuate campionature per le analisi di caratterizzazione e le analisi periodiche dei fanghi, come previsto dalla normativa in materia di utilizzazione agronomica di fanghi di depurazione.

I fanghi stabilizzati vengono poi trasferiti (mediante una tubazione interrata) alla *vasca di stoccaggio* (H), dove subiscono la mineralizzazione anaerobica.

La vasca H è suddivisa in due lotti (A1 e A2), divisi da un setto separatore provvisto di fori di troppo-pieno, nella parte alta; attraverso questi fori inizialmente si scolma acqua chiara, che viene accumulata nell'altro lotto rispetto a quello in cui sono convogliati i fanghi. Mediante pompe a bassa portata, le acque chiarificate sono estratte e inviate al *pozzetto 6* di raccolta delle acque flottate, per sottoporle nuovamente a trattamento nel ciclo ossidativo-biologico.

Quando dai fori nel muro di separazione tra i lotti comincia a trascinare fanghiglia, significa che la vasca è piena e quindi il lotto può essere considerato chiuso/completo: l'accesso dei fanghi a quel lotto viene quindi bloccato e inizia il riempimento dell'altro lotto, possibilmente già svuotato dall'eventuale acqua trascinata; l'acqua chiara di risulta può comunque essere

prelevata anche dalla stessa vasca, mantenendo l'apposita pompa ad altezza adeguata mediante un verricello a cui è legata.

Al termine di queste operazioni e trascorso il tempo necessario per le reazioni di digestione anaerobica-mineralizzazione, viene messo in funzione un mixer (presente in entrambi i lotti) che, attivato per alcuni giorni, omogeneizza i fanghi; poi si preleva un campione per le analisi chimico-fisico-biologiche, necessarie per poter procedere allo spandimento dei fanghi in agricoltura.

I fanghi mineralizzati, in forma liquida, vengono quindi prelevati dai lotti di stoccaggio, mediante autobotte; la stessa autobotte viene utilizzata anche per il trasporto agli appezzamenti agricoli destinati a ricevere lo spandimento. L'autobotte è provvista di interratori, per l'iniezione dei liquami nel terreno.

Questo procedimento viene eseguito per entrambi i lotti, qualora necessario anche due volte per lo stesso stoccaggio nell'arco di un anno, a seconda della quantità di fanghi prodotti, rispettando sempre la capacità massima di stoccaggio (pari a **1.800 m³**).

I fanghi attivi depositati sul fondo delle vasche per sedimentazione vengono aspirati nei *pozzetti 8 e 12* e reimmessi 24 ore su 24 nelle vasche di ossidazione, principalmente in D1, mantenendoli così vivi e ossigenati per le attività di digestione biologica.

I sedimentatori finali sono dotati di carroponte, su cui sono installati un raschiatore di fondo, che aiuta i fanghi attivi ad incanalarsi nei pozzetti 8 e 12, e uno di superficie, che elimina eventuali schiume organiche e fanghi alleggeriti che vengono reimmessi nel ciclo depurativo.

L'impianto comprende alcuni sistemi di verifica del suo buon funzionamento; in particolare:

- il residuo di ossigeno fornito nelle vasche di ossidazione biologica D1, D2 e D3 viene monitorato tramite sonde e un sistema elettronico di regolazione, che mantiene la concentrazione dell'ossigeno tra 0,5 e 3,5 ppm. Questi valori sono stabiliti per il benessere dei fanghi attivi: infatti, la carenza di ossigeno porterebbe ad anossia e morte dei batteri, mentre l'eccesso ne inibirebbe le corrette funzioni vitali, necessarie per la disgregazione degli inquinanti, comportando un inutile spreco di energia elettrica;
- viene valutata la "quantità" dei fanghi per via volumetrica, in modo tale da mantenerla in un intervallo di 650-850 ml su 1.000 ml di soluzione con secco del 0,6-0,9%. Questi range sono stati stabiliti dopo verifiche del buon funzionamento dell'impianto ed esiti analitici e sono funzionali anche al risparmio energetico;
- ogni giorno viene effettuato un controllo visivo dell'impianto e dei reflui e viene compilato un modulo/verbale, che funge da riferimento per i controlli da effettuare e anche da report dello stato dell'impianto, nonché da promemoria di eventuali interventi routinari, manutenzioni o emergenze.

Le vasche di ossidazione e i sedimentatori finali sono collegati secondo il "principio dei vasi comunicanti" con pozzi/collettori intermedi per ispezioni e controlli; il cammino dei reflui attraverso tutte le altre vasche e il flottatore avviene tramite pozzi di accumulo e pompe di rilancio.

Il funzionamento dell'impianto di depurazione prevede l'utilizzo di alcuni **coadiuvanti chimici e biologici**, dosati con concentrazioni, modalità e zone di immissione che possono variare a seconda delle necessità, dei dati tecnici dei prodotti, dei consigli dei fornitori e dei risultati ottenibili/riscontrati:

- nel flottatore viene impiegato in continuo un polielettrolita che, assieme all'aria in fase pressurizzata, funge da coadiuvante per la flocculazione di oli, limi, sabbie più sottili e fanghiglie (anche i fanghi attivi ispessiti), che vengono poi eliminati dal raschiatore di superficie. Il polielettrolita viene diluito in base alle quantità di inquinanti da eliminare e all'aspetto più o meno limpido delle acque dopo la flottazione;
- in alcuni periodi dell'anno (cambi di stagione, monolavorazioni di un'unica materia prima per tempi prolungati – come la campagna del pomodoro) o per effetto di alcuni fattori (sbalzi termici, esubero di fanghi attivi, presenza di olii alimentari) si formano schiume, soprattutto

organiche, sulle superfici delle vasche di ossidazione e dei sedimentatori primari. Per dissolverle viene utilizzato un antischiuma, consistente in una soluzione a base tensioattivo a basso potere schiumogeno non silconico, che forma un lieve strato sulle superfici delle vasche da trattare. Questo prodotto viene dosato in uscita dal flottatore o in corrispondenza del collettore delle vasche di ossidazione; il quantitativo e i tempi di dosaggio vengono determinati in base alla quantità di schiume sviluppate, con prove di efficacia;

- in fase di accensione degli aeratori della vasca di stabilizzazione, in caso di elevate temperature ambientali che influiscono sugli strati superficiali del sedimentatore primario o in caso di scarsità di ossigeno in ossidazione, si possono formare cattivi odori di ristagno-anaerobiosi, che richiedono l'aggiunta di un antiodorizzante. Si tratta di un liquido a base di butildiglicole, in grado di interagire con le sostanze fermentescibili disgregando le molecole maleodoranti; non porta residui tossici ed è caratterizzato da un profumo caratteristico. Viene dosato in quantità variabili a seconda della necessità;
- all'avvio di nuovi impianti o in caso di bisogno (sbalzi climatici, apporti maggiori di carichi inquinanti e reflui, monolavorazioni che apportano poche tipologie di sostanze nutritive e da depurare, arrivi accidentali di sostanze non volute come olii o prodotti chimici in eccesso) può essere usato anche un integratore batterico-enzimatico, costituito da una miscela di ceppi batterici liofilizzati su lieviti non pericolosi per l'uomo e l'ambiente. Questi ceppi si attivano in vasche di ossidazione e si sviluppano digerendo le sostanze da disgregare; inoltre, rilasciano enzimi in grado di disgregare anche le molecole oleose e hanno proprietà deodorizzanti e antischiuma.

I volumi trattati dal depuratore vanno da 30-50 m³/h (durante la maggior parte dell'anno) a picchi di 110-130 m³/h (durante la campagna del pomodoro).

D SEZIONE DI ADEGUAMENTO E GESTIONE DELL'INSTALLAZIONE – LIMITI, PRESCRIZIONI, CONDIZIONI DI ESERCIZIO.

DI PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA – CONDIZIONI, LIMITI E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE FINO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI DI ADEGUAMENTO

L'assetto tecnico dell'installazione non richiede adeguamenti, pertanto tutte le seguenti prescrizioni, limiti e condizioni d'esercizio devono essere rispettate dalla data di efficacia del presente atto.

D2 CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'INSTALLAZIONE

D2.1 finalità

1. La Ditta Menù S.r.l. è tenuta a rispettare i limiti, le condizioni, le prescrizioni e gli obblighi della presente sezione D. È fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'installazione senza preventivo assenso dell'Autorità competente (fatti salvi i casi previsti dall'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda).

D2.2 comunicazioni e requisiti di notifica

1. Il gestore dell'installazione è tenuto a presentare **ad Arpae di Modena e Comune di Medolla annualmente entro il 30/04** una relazione relativa all'anno solare precedente, che contenga almeno:
 - a. i dati relativi al piano di monitoraggio;
 - b. un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente;
 - c. un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impresa nel tempo, valutando tra l'altro il posizionamento rispetto alle MTD (in modo sintetico, se non necessario altrimenti), nonché la conformità alle condizioni dell'autorizzazione;

d. documentazione attestante l'acquisizione/mantenimento dell'eventuale certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 e/o registrazione EMAS.

Per tali comunicazioni deve essere utilizzato lo strumento tecnico reso disponibile in accordo con la Regione Emilia Romagna.

Si ricorda che a questo proposito si applicano **le sanzioni previste dall'art. 29-quattordicesimo comma 8 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.**

2. Il gestore deve comunicare preventivamente le modifiche progettate dell'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera *l*) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda) ad Arpae di Modena e Comune di Medolla. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art.29-nonies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *l-bis*) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui all'art. 29-nonies comma 2.
Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione.
3. Il gestore, esclusi i casi di cui al precedente punto 2, informa Arpae di Modena in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di *prevenzione dai rischi di incidente rilevante*, ai sensi della normativa in materia di *valutazione di impatto ambientale* o ai sensi della normativa in *materia urbanistica*. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, dovrà contenere l'indicazione degli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'AIA.
4. Ai sensi dell'art. 29-decies, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** Arpae di Modena e i Comuni interessati in caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
5. Ai sensi dell'art. 29-undecies, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** Arpae di Modena; inoltre, è tenuto ad adottare **immediatamente** le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'Autorità competente.
6. **Entro 60 giorni dalla messa a regime delle emissioni di nuova installazione**, il gestore è tenuto ad inviare ad Arpae di Modena e Comune di Medolla una **nuova valutazione di impatto acustico** eseguita in condizioni di produzione di specialità alimentari, redatta ai sensi della DGR 673/04, per verificare il pieno rispetto dei limiti di immissione ai confini aziendali e dei limiti differenziali in corrispondenza dei recettori sensibili individuati. Nella medesima sede, nel caso in cui emergessero superamenti dei limiti di legge, occorre che il gestore proponga ulteriori opportuni interventi di bonifica acustica, con relativo cronoprogramma di attuazione.
7. Alla luce dell'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014, recepimento della Direttiva 2010/75/UE, e in particolare dell'art. 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. 152/06, nelle more di ulteriori indicazioni di parte del Ministero o di altri organi competenti, si rende necessaria l'**integrazione del Piano di Monitoraggio** programmando **specifici controlli sulle acque sotterranee e sul suolo** secondo le frequenze definite dal succitato decreto (almeno ogni cinque anni per le acque sotterranee ed almeno ogni dieci anni per il suolo). Si chiede pertanto al gestore di **trasmettere ad Arpae di Modena e Comune di Finale Emilia entro il 11/04/2018 una proposta di monitoraggio** in tal senso. A seguito della

valutazione della proposta di monitoraggio ricevuta e del parere del Servizio Territoriale di Arpae di Modena, l'Autorità competente effettuerà un aggiornamento d'ufficio dell'AIA. In merito a tale obbligo, si ricorda che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella circolare del 17/06/2015, ha disposto che *la validazione della pre-relazione di riferimento potrà costituire una valutazione sistematica del rischio di contaminazione utile a fissare diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo*. Pertanto, qualora l'Azienda intenda proporre diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo, dovrà provvedere a presentare **istanza volontaria di validazione della pre-relazione di riferimento** (sotto forma di domanda di modifica non sostanziale dell'AIA).

- Il gestore è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla “verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento” di cui all'art. 29-ter comma 1 lettera m) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda (presentata in sede di domanda di AIA) ogni qual volta intervengano modifiche relative alle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione in oggetto, al ciclo produttivo e ai relativi presidi di tutela di suolo e acque sotterranee.

D2.3 raccolta dati ed informazioni

- Il gestore deve provvedere a raccogliere i dati come richiesto nel Piano di Monitoraggio riportato nella relativa sezione.

D2.4 emissioni in atmosfera

- Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E1.aG1 – generatore di vapore (spec. fuori campagna)	PUNTO DI EMISSIONE E1.aG2 – generatore di vapore (spec. fuori campagna)	PUNTO DI EMISSIONE E1.aG3 – generatore di vapore (spec. fuori campagna)	PUNTO DI EMISSIONE E1.aG4 – generatore di vapore (spec. fuori campagna)
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI 10169	tiraggio naturale	tiraggio naturale	tiraggio naturale	tiraggio naturale
Altezza minima (m)	---	13	13	13	13
Durata (h/g)	---	20	20	20	20
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1	5 *	5 *	5 *	5 *
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878 ; UNI EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	350 *	350 *	350 *	350 *
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393 ; UNI EN 14791 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	35 * **	35 * **	35 * **	35 * **
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---

* limiti di concentrazione riferiti ad un tenore di ossigeno del 3%.

** valore limite da intendersi automaticamente rispettato in caso di alimentazione del bruciatore con gas metano.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E1.aG5 – generatore di vapore (spec. fuori campagna)	PUNTO DI EMISSIONE E2 – cuocitore (spec. fuori campagna)	PUNTO DI EMISSIONE E3 – bacinelle di cottura C2 lato nord (spec. fuori campagna)	PUNTO DI EMISSIONE E4 – bacinelle di cottura C2 lato nord (spec. fuori campagna)
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI 10169	tiraggio naturale	11.000	16.000	16.000
Altezza minima (m)	---	13	tra 9 e 15 m	tra 9 e 15 m	tra 9 e 15 m
Durata (h/g)	---	20	5	5	5
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1	5 *	---	---	---
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878 ; UNI EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	350 *	---	---	---
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393 ; UNI EN 14791 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	35 * **	---	---	---
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---

* limiti di concentrazione riferiti ad un tenore di ossigeno del 3%.

** valore limite da intendersi automaticamente rispettato in caso di alimentazione del bruciatore con gas metano.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E5 – sterilizzatrice asettico vasetti e lattine (spec. fuori campagna)	PUNTO DI EMISSIONE E6 – riempitrice asettico vasetti e lattine (spec. fuori campagna)	PUNTO DI EMISSIONE E7 – miscelazione dolci	PUNTO DI EMISSIONE E8 – miscelazione estratti
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI 10169	1.800	4.000	3.000	4.000
Altezza minima (m)	---	tra 9 e 15 m	tra 9 e 15 m	10	10
Durata (h/g)	---	12	12	8	8
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1	---	---	10	10
Impianto di depurazione	---	---	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	---	---	annuale (portata e polveri)	annuale (portata e polveri)

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E10 – bacinelle di cottura C2 lato sud (spec. fuori campagna)	PUNTO DI EMISSIONE E11 – bacinelle di cottura C2 lato sud (spec. fuori campagna)	PUNTO DI EMISSIONE E12 – confezionamento polpa pomodoro in asettico	PUNTO DI EMISSIONE E13 – confezionamento polpa pomodoro in asettico
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI 10169	16.000	16.000	1.600	1.600
Altezza minima (m)	---	tra 9 e 15 m	tra 9 e 15 m	tra 9 e 15 m	tra 9 e 15 m
Durata (h/g)	---	5	5	24 (durante campagna del pomodoro)	24 (durante campagna del pomodoro)
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E14 – cuocitore Tecnindustria (spec. fuori campagna)	PUNTO DI EMISSIONE E15 – cuocitore (spec. fuori campagna)	PUNTO DI EMISSIONE E16 – cuocitore Turatti (spec. fuori campagna)	PUNTO DI EMISSIONE E17 – cuocitore Levati (spec. fuori campagna)
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI 10169	5.000	12.000	5.800	5.000
Altezza minima (m)	---	tra 9 e 15 m	tra 9 e 15 m	tra 9 e 15 m	tra 9 e 15 m
Durata (h/g)	---	10	10	10	10
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E18 – lavacassette e lavasecchi	PUNTO DI EMISSIONE E19 – lavapedane	PUNTO DI EMISSIONE E20 – lavavasi	PUNTO DI EMISSIONE E21 – bacinelle di cottura polpa pomodoro lato ovest
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI 10169	5.000	4.000	4.500	16.000
Altezza minima (m)	---	12	12	12	tra 9 e 15 m
Durata (h/g)	---	12	12	10	24 (durante campagna del pomodoro)
Sostanze alcaline (mg/Nm ³)	NIOSH 7401 (campionamento su membrana filtrante, solubilizzazione del particolato ed analisi mediante titolazione)	5	5	5	---
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	annuale (portata, sost. alcaline)	annuale (portata, sost. alcaline)	annuale (portata, sost. alcaline)	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E22 – bacinelle di cottura polpa pomodoro lato est	PUNTO DI EMISSIONE E23 – bacinella prodotti AW	PUNTO DI EMISSIONE E24 – centrale termica maionese	PUNTO DI EMISSIONE E25 – generatore aria calda rep. Picking
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI 10169	16.000	4.000	tiraggio naturale	tiraggio naturale
Altezza minima (m)	---	tra 9 e 15 m	tra 9 e 15 m	11	11,5
Durata (h/g)	---	24 (durante campagna del pomodoro)	8	24	14
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E26 – generatore aria calda confezionamento	PUNTO DI EMISSIONE E27 – generatore aria calda corpo C4	PUNTO DI EMISSIONE E28 – generatore aria calda corpi C1/C3
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI 10169	tiraggio naturale	tiraggio naturale	tiraggio naturale
Altezza minima (m)	---	11,5	12	12
Durata (h/g)	---	14	14	14
Impianto di depurazione	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E29 – generatore aria calda corpi C2/C3	PUNTO DI EMISSIONE E30 – bacinelle asettico (spec. fuori campagna)	PUNTO DI EMISSIONE E31 – espulsione UTA polveri rep. dolci	PUNTO DI EMISSIONE E32 – espulsione UTA reparto estratti
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI 10169	tiraggio naturale	16.000	3.000	3.000
Altezza minima (m)	---	12	tra 9 e 15 m	tra 9 e 15 m	tra 9 e 15 m
Durata (h/g)	---	14	14	14	14
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E33 – espulsione UTA reparto maionese	PUNTO DI EMISSIONE E34 – centrale termica cabina riduzione metano	PUNTO DI EMISSIONE E35 – generatore di vapore pomodoro	PUNTO DI EMISSIONE E36 – generatore di vapore pomodoro
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI 10169	8.600	tiraggio naturale	tiraggio naturale	tiraggio naturale
Altezza minima (m)	---	tra 9 e 15 m	4	11	11
Durata (h/g)	---	14	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1	---	---	5 *	5 *
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878 ; UNI EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	---	---	350 *	350 *
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393 ; UNI EN 14791 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	---	---	35 * **	35 * **
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---

* limiti di concentrazione riferiti ad un tenore di ossigeno del 3%.

** valore limite da intendersi automaticamente rispettato in caso di alimentazione del bruciatore con gas metano.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E37 – caldaia palazzina servizi	PUNTO DI EMISSIONE E38 – espulsione vapore T1 (sterilizzazione scatole pomodoro)	PUNTO DI EMISSIONE E39 – sfiati recupero condense C2	PUNTO DI EMISSIONE E40 – sfiati recupero condense C1
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI 10169	tiraggio naturale	1.350	tiraggio naturale	tiraggio naturale
Altezza minima (m)	---	13	tra 9 e 15 m	tra 9 e 15 m	tra 9 e 15 m
Durata (h/g)	---	24	24 (durante campagna del pomodoro)	20	20
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E41 – sfiati degasatore	PUNTO DI EMISSIONE E42 – espulsione UTA aseptico linea 3 kg	PUNTO DI EMISSIONE E43 – espulsione UTA aseptico linea 1 kg	PUNTO DI EMISSIONE E44 – espulsione pastorizzatori barattoli
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI 10169	tiraggio naturale	11.700	4.200	tiraggio naturale
Altezza minima (m)	---	tra 9 e 15 m	tra 9 e 15 m	tra 9 e 15 m	tra 9 e 15 m
Durata (h/g)	---	20	14	14	14
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E45 – sfiati scarico condense	PUNTO DI EMISSIONE E46 – sterilizzatori barattoli C2	PUNTO DI EMISSIONE E47 – sterilizzatori barattoli aseptico	PUNTO DI EMISSIONE E48 – scarico pelatuberi	PUNTO DI EMISSIONE E49 – espulsione capsulatrice vasi
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI 10169	tiraggio naturale	tiraggio naturale	800	tiraggio naturale	220
Altezza minima (m)	---	tra 9 e 15 m	tra 9 e 15 m	tra 9 e 15 m	tra 9 e 15 m	tra 9 e 15 m
Durata (h/g)	---	20	14	12	saltuario *	12
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---	---

** ad intermittenza per 80 giorni/anno.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E50 – espulsione UTA4 Maionese	PUNTO DI EMISSIONE E51 – espulsione UTA5 Maionese	PUNTO DI EMISSIONE E52 – espulsione UTA6 Maionese	PUNTO DI EMISSIONE E53 – sfiato JBT	PUNTO DI EMISSIONE E54 – sfiato JBT
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI 10169	3.500	3.500	20.000	tiraggio naturale	tiraggio naturale
Altezza minima (m)	---	13	13	13	13	13
Durata (h/g)	---	14	14	14	14	14
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E55 – espulsione Sandvik	PUNTO DI EMISSIONE E56 – espulsione Sandvik	PUNTO DI EMISSIONE E57 – lavatrice linea 1 confezionamento barattoli 3 kg	PUNTO DI EMISSIONE E58 – lavatrice linea 2 confezionamento barattoli 1 kg
Messa a regime	---	a regime	a regime	*	*
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI 10169	tiraggio naturale	tiraggio naturale	4.000	4.000
Altezza minima (m)	---	13	13	13	13
Durata (h/g)	---	14	14	14	14
Sostanze alcaline (mg/Nm ³)	NIOSH 7401 (campionamento su membrana filtrante, solubilizzazione del particolato ed analisi mediante titolazione)	---	---	5	5
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	annuale (portata, sostanze alcaline)	annuale (portata, sostanze alcaline)

* si veda quanto prescritto ai successivi punti D2.4.4, D2.4.5 e D2.4.6.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E59 – lavatrice linea 3 confezionamento barattoli 1 kg	PUNTO DI EMISSIONE E60 – lavatrice linea 4 confezionamento barattoli 0,5 kg	PUNTO DI EMISSIONE E61 – lavatrice linea vasi	PUNTO DI EMISSIONE E62 – asettico – espulsione anticamera bianca linea 1 kg
Messa a regime	---	*	*	*	**
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI 10169	4.000	4.000	4.000	1.500
Altezza minima (m)	---	13	13	13	13
Durata (h/g)	---	14	14	14	14
Sostanze alcaline (mg/Nm ³)	NIOSH 7401 (campionamento su membrana filtrante, solubilizzazione del particolato ed analisi mediante titolazione)	5	5	5	---
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	annuale (portata, sostanze alcaline)	annuale (portata, sostanze alcaline)	annuale (portata, sostanze alcaline)	---

* si veda quanto prescritto ai successivi punti D2.4.4, D2.4.5 e D2.4.6.

** emissione di espulsione di aria ambiente, non soggetta a procedure di messa in esercizio e messa a regime.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E63 – estrattore UTA disimballo reparto carne-pesce	PUNTO DI EMISSIONE E64 – estrattore UTA lavorazione carne	PUNTO DI EMISSIONE E65 – estrattore UTA lavorazione pesce	PUNTO DI EMISSIONE E66 – reparto etichettatura sleevertatrice
Messa a regime	---	*	*	*	**
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI 10169	10.000	15.000	10.000	800
Altezza minima (m)	---	13	13	13	13
Durata (h/g)	---	14	14	14	8
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---

* emissione di espulsione di aria ambiente, non soggetta a procedure di messa in esercizio e messa a regime.

** si veda quanto prescritto ai successivi punti D2.4.4, D2.4.5 e D2.4.6.

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il gestore dell'installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria all'esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato **almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.**

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari all'esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con **bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente** passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

- Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati

di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. **Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione** con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5 m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- Limiti di emissione ed incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'installazione nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con Arpae.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM,
- metodi normati e/o ufficiali,
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente.

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Arpae di Modena. Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

3. È inoltre autorizzata l'*emissione diffusa* generata dalla linea di trattamento fanghi annessa al depuratore biologico aziendale.
4. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati **almeno 15 giorni prima** a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax ad Arpae di Modena e Comune di Medolla. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni.
5. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC o lettera raccomandata o fax ad Arpae di Modena e Comune di Medolla **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati i **dati relativi alle emissioni, ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose**, in particolare:
 - relativamente alle emissioni **E57, E58, E59, E60** ed **E61** su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda);
 - relativamente all'emissione **E66** su un unico prelievo eseguito dalla data di messa a regime degli impianti.
6. Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione degli stessi**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad Arpae di Modena e Comune le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

7. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli". Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (completa di tutte le informazioni previste) da:
 - annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
 - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).
8. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti di misuratore istantaneo di pressione differenziale.

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

9. Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive** al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque **sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

10. Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (via PEC o via fax) ad Arpae di Modena **entro le 8 ore successive** al verificarsi dell'evento stesso, indicando:

- il tipo di azione intrapresa;
- l'attività collegata;
- data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Il gestore deve mantenere presso l'impianto l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

11. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da Arpae di Modena, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per almeno cinque anni.

12. La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni e nel Piano di Monitoraggio è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- 30 giorni. In alternativa, il gestore potrà riferirsi al precedente autocontrollo, accorpando ove necessario i controlli sulle nuove emissioni.

13. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae di Modena entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'art. 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

14. I sistemi di raffreddamento devono essere gestiti in modo da causare il minimo trascinarsi possibile degli inquinanti tipici del processo di cottura.

15. Gli impianti termici ad uso produttivo, collegati ai punti di emissione in atmosfera **E1.aG1, E1.aG2, E1.aG3, E1.aG4, E1.aG5, E35 ed E36**, devono essere sottoposti a **verifica di rendimento con frequenza annuale**.
16. Relativamente agli impianti termici ad uso civile presenti nel sito, il gestore è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo II del D.Lgs. 152/06 Parte Quinta.
17. Il gestore dell'installazione deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente.
18. L'Azienda è tenuta ad **effettuare pulizie periodiche dei piazzali** (con motospazzola) al fine di garantire una limitata diffusione delle polveri.

D2.5 emissioni in acqua e prelievo idrico

1. È **consentito lo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali** (scarico **S0** in Fossetta Camurana), previo trattamento in impianto di trattamento biologico a fanghi attivi, e di **acque di raffreddamento** (scarico **S1** in Fossetta Camurana), per un quantitativo massimo complessivo di **315.000 m³/anno**.
2. È **consentito lo scarico in acque superficiali** (scarichi **S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S11, S12, S13**, recapitanti nei fossi di scolo, nella fossetta Camurana e nel Canale Diversivo di Cavezzo che circondano tutto il sito) di **acque meteoriche da pluviali e piazzali**.
3. Le caratteristiche qualitative delle acque di cui al precedente punto 1 devono risultare costantemente tali da garantire il rispetto dei limiti previsti dalla **Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06** relativamente allo scarico in acque superficiali; il rispetto di tali limiti è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore.
Si individuano come manufatti di prelievo, ai fini dei campioni fiscali, i pozzetti a monte degli scarichi in acque superficiali delle acque reflue industriali e delle acque di raffreddamento.
4. I valori di emissione di cui al punto 3 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte dei sistemi di trattamento.
5. Gli eventuali reflui prodotti nell'ambito dell'attività lavorativa e non rispondenti ai limiti di accettabilità di cui al punto 3 dovranno essere gestiti come rifiuti.
6. Il gestore dell'installazione deve mantenere in perfetta efficienza gli impianti di trattamento delle acque; ogni avaria/disattivazione/malfunzionamento dell'impianto di depurazione biologica a fanghi attivi, anche dovuto a cause accidentali, deve essere immediatamente comunicata ad Arpae di Modena e Comune di Medolla.
7. **I certificati analitici relativi agli autocontrolli eseguiti sulle acque reflue devono essere conservati presso l'impianto, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.**
8. Tutti i contatori volumetrici devono essere mantenuti sempre funzionanti ed efficienti; eventuali avarie devono essere comunicate immediatamente in modo scritto ad Arpae di Modena. I medesimi devono essere sigillabili in modo tale da impedirne l'azzeramento.
9. I pozzetti di controllo devono essere sempre facilmente individuabili, nonché accessibili al fine di effettuare verifiche o prelievi di campioni.
10. Il prelievo di acqua da pozzo deve avvenire secondo quanto regolato dalla concessione di derivazione di acqua pubblica (competenza del Servizio Tecnico di Bacino); inoltre, il prelievo di acqua dal Canale Diversivo di Cavezzo deve avvenire secondo quanto regolato dal disciplinare di derivazione rilasciato dal Consorzio della Bonifica Burana-Leo-Scoltenna-Panaro.

D2.6 emissioni nel suolo

1. Il gestore, nell'ambito dei propri controlli produttivi, deve monitorare lo stato di conservazione di tutte le strutture e sistemi di contenimento di qualsiasi deposito (materie prime – compreso gasolio per autotrazione – rifiuti, vasche di stoccaggio, vasche dell'impianto di depurazione, ecc), mantenendoli sempre in condizioni di piena efficienza, onde evitare contaminazioni del suolo.

D2.7 emissioni sonore

Il gestore deve:

1. intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
2. provvedere ad effettuare una nuova previsione/valutazione di impatto acustico nel caso di modifiche all'installazione che lo richiedano;
3. rispettare i seguenti limiti:

classe acustica	Limite di zona		Limite differenziale *	
	Diurno (dBA)	Notturmo (dBA)	Diurno (dBA)	Notturmo (dBA)
Classe V – area prevalentemente industriale	70	60	5	3

* il rispetto del criterio differenziale (diurno e notturno) è da assicurare in corso di esercizio nei confronti dei recettori più prossimi all'installazione.

Nel caso in cui, nel corso di validità della presente autorizzazione, venisse modificata la zonizzazione acustica comunale, si dovranno applicare i nuovi limiti vigenti. L'adeguamento ai nuovi limiti dovrà avvenire ai sensi della Legge n. 447/1995.

4. utilizzare i seguenti punti di misura per effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni rumorose, in riferimento alla valutazione consegnata assieme alla domanda:

PUNTO DI MISURA	
CC1 o CC2	Misure in continuo, confine nord, in prossimità della vasca di bilanciamento areata del depuratore
P1 – P2 – P12 – P13	Postazioni al confine est
P3 – P4 – P5 – P6	Postazioni al confine nord e nord-est
P7 – P8	Postazioni al confine ovest e nord-ovest
P9 – P10 – P11	Postazioni al confine sud e sud-ovest
P14	Via degli Artigiani, presso uffici di altre Aziende

* i punti di misura potranno essere integrati o modificati, in caso di presenza futura di ricettori sensibili più vicini alle sorgenti.

5. I tempi di misura degli autocontrolli delle emissioni rumorose dovranno essere congrui, in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ambientale, in modo da rappresentare adeguatamente l'impatto acustico provocato dall'attività.

D2.8 gestione dei rifiuti

1. È consentito il deposito temporaneo di rifiuti prodotti nel sito sia all'interno dei locali dello stabilimento che all'esterno (area cortiliva), purché collocati negli appositi spazi e contenitori e gestiti con le modalità previste dalle norme vigenti, evitando sversamenti, dilavamenti e trasporto eolico di rifiuti al di fuori dei contenitori.
2. Sono ammesse aree di deposito non pavimentate solo per rifiuti che non danno luogo a percolazioni e dilavamenti.
3. I rifiuti liquidi (compresi quelli a matrice oleosa) devono essere contenuti nelle apposite vasche a tenuta o, qualora stoccati in cisterne fuori terra o fusti, deve essere previsto un bacino di contenimento adeguatamente dimensionato.
4. Allo scopo di rendere nota durante il deposito temporaneo la natura e la pericolosità dei rifiuti, le aree di deposito e i recipienti fissi o mobili devono essere opportunamente

identificati con descrizione del rifiuto e/o relativo codice CER e l'eventuale caratteristica di pericolosità (es. irritante, corrosivo, cancerogeno, ecc).

5. I rifiuti prodotti che hanno un corrispondente codice specchio pericoloso devono essere opportunamente caratterizzati, al fine di consentirne un'adeguata gestione e il corretto recupero/smaltimento.
6. Non è in nessun caso consentito lo smaltimento di rifiuti tramite interrimento.
7. **Il gestore è autorizzato all'esercizio delle operazioni di trattamento e messa in riserva** di cui agli allegati B e C della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 di seguito specificate:
 - **D8** *Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati ai punti da D1 a D12;*
 - **R13** *Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).*
8. L'operazione di smaltimento **D8 di rifiuti speciali non pericolosi**, condotta mediante immissione nel depuratore aziendale, è consentita per i seguenti rifiuti dell'elenco di cui all'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.:

02 - *Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, preparazione e lavorazione di alimenti*

02 01 - *rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca*

02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito

02 03 - *rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa*

02 03 01[§] fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione (acque di lavaggio, linea imbottigliamento aceto balsamico, nonché dei pavimenti dell'ambiente di lavoro)

I codici caratterizzati da n° 2 e da n° 4 cifre sono indicativi esclusivamente della categoria e sottocategoria delle tipologie di rifiuto autorizzate. Tali codici, pertanto, non devono essere mai utilizzati.

[§] è consentito l'utilizzo del codice solamente se accompagnato dalla specifica dicitura.

9. L'attività di smaltimento D8 dei rifiuti di cui al precedente punto 8 deve essere condotta nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) Il **quantitativo massimo complessivo dei rifiuti trattabile annualmente** nell'impianto è pari a **2.500 m³** (corrispondenti a **2.500 t**); il **quantitativo massimo complessivo dei rifiuti trattabile giornalmente** nell'impianto deve essere **inferiore a 50 tonnellate**.
 - b) Il **quantitativo massimo trattabile annualmente nell'impianto dei rifiuti** identificati con il codice europeo **02.03.01** è fissato in **4 m³** (corrispondenti a **4 tonnellate**).
 - c) L'ambito di provenienza dei rifiuti è da riservarsi alle **Ditte opportunamente identificate nella Determinazione n. 20/2010**. In caso di future variazioni dell'elenco delle Ditte da cui i rifiuti in questione vengono ritirati, Menù S.r.l. dovrà **fornire preventivamente una nuova comunicazione**, evidenziando le Aziende da cui non effettua più il ritiro e fornendo i seguenti elementi per quelle di nuova introduzione:
 - indicazione della ragione sociale,
 - descrizione del ciclo produttivo da cui derivano i rifiuti ritirati,
 - certificato di analisi del rifiuto, che consenta di verificarne la compatibilità col processo depurativo svolto all'interno del depuratore biologico di Menù S.r.l.

Una volta esaminata la comunicazione di cui sopra, la scrivente Amministrazione provvederà al **rilascio di un nuovo nulla osta**, che costituirà il nuovo riferimento vincolante per l'ambito di provenienza dei rifiuti in questione.

- d) I rifiuti devono essere immessi esclusivamente nel manufatto di equalizzazione (vasca A) dell'impianto di depurazione aziendale.
- e) Le operazioni di scarico delle autocisterne di trasporto dei rifiuti devono essere eseguite avendo cura di evitare qualsiasi sversamento nell'ambiente circostante; qualora simili eventi dovessero verificarsi, il gestore deve provvedere **immediatamente** alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia accurata dell'area interessata.
- f) I contenitori destinati alla raccolta del materiale grigliato devono essere svuotati con periodicità tale da evitare l'insorgenza di problemi igienico-sanitari.

10. L'operazione di recupero **R13 di rifiuti speciali non pericolosi**, condotta nella vasca di stoccaggio dei fanghi di depurazione H ubicata presso il depuratore aziendale dell'installazione in oggetto, è consentita per i seguenti rifiuti dell'elenco di cui all'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., nonché per i seguenti quantitativi massimi stoccabili istantaneamente:

CER	Denominazione rifiuto (operazioni consentite: R13)	Quantità istantanea autorizzata		Quantità annuale autorizzata (t)
		t	m ³	
02	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, preparazione e lavorazione di alimenti			
02 03	Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa			
02 03 05	Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	1.800	1.800	---

I codici caratterizzati da n° 2 e da n° 4 cifre sono indicativi esclusivamente della categoria e sottocategoria delle tipologie di rifiuto autorizzate. Tali codici, pertanto, non devono essere mai utilizzati.

11. L'attività di recupero R13 di cui al precedente punto 10 deve essere eseguita nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) I rifiuti di cui al punto 10 sono costituiti da fanghi di depurazione di cui all'Allegato II al presente provvedimento.
- b) I fanghi di cui al punto 10 devono essere prodotti **esclusivamente** dall'impianto di depurazione biologica dell'installazione in oggetto e devono avere le caratteristiche previste dal D.Lgs. 99/92 e dalla deliberazioni della Giunta della Regione Emilia Romagna 30 dicembre 2004, n. 2773 e ss.mm.ii., per lo spandimento in agricoltura.
- c) La Ditta è tenuta ad effettuare gli accertamenti analitici previsti dall'Allegato 4 alla deliberazioni della Giunta della Regione Emilia Romagna 30 dicembre 2004, n. 2773 e ss.mm.ii..
- d) Lo stoccaggio dei fanghi deve avvenire **esclusivamente** all'interno della **vasca H** descritta alla precedente sezione C2.1.2, come da documentazione tecnica e planimetrie agli atti della scrivente, realizzata con elementi prefabbricati in calcestruzzo di forma rettangolare e dimensioni di 40,50 m x 16,40 m e altezza di 3,45 m (corrispondenti a 2.291,49 m³, battente utile di 2,70 m e capacità ricettiva di 1.800 m³); tale vasca è suddivisa in due lotti funzionali di uguale capacità (A1 e A2, da 900 m³ cadauno) mediante parete in calcestruzzo.
- e) I due lotti funzionali della vasca H (A1 e A2) devono essere chiaramente e univocamente identificati ed essere sempre riconoscibili, anche attraverso cartellonistica.
- f) Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato mantenendo idoneo franco di sicurezza, al fine di evitare la fuoriuscita di fanghi dalla vasca H.
- g) L'utilizzo dei fanghi deve avvenire per lotti successivi, previa esecuzione delle analisi di cui al precedente punto c).

- h) Le caratteristiche di tenuta ed impermeabilità della vasca H di stoccaggio devono essere mantenute nel tempo.
- i) I sistemi di recinzione esistenti devono impedire l'accesso all'impianto di personale e mezzi non autorizzati.
- j) Limitatamente ai fanghi del comparto agro-alimentare, il **periodo massimo di permanenza** degli stessi nell'impianto è pari a **18 mesi**; il tempo di permanenza è calcolato a partire dalla data di "inizio carico" del lotto funzionale utilizzato, riportata nel Registro di carico e scarico.
- k) L'attività di messa in riserva R13 è finalizzata esclusivamente allo stoccaggio di fanghi destinati a recupero in agricoltura ai sensi del D.Lgs. 99/92, ovvero ad altre forme di recupero effettivo, operazioni autorizzate ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., salva la possibilità di destinare una quota residuale a operazioni di smaltimento (operazioni D) nel caso di problematiche legate alle caratteristiche qualitative dei fanghi e/o a periodi di utilizzo/divieto. In tali casi, il gestore deve dare comunicazione ad Arpae di Modena.
- l) In caso di impossibilità di apportare su terreno i fanghi di depurazione di cui al precedente punto 15, questi dovranno essere smaltiti come rifiuto presso centri di smaltimento/recupero.
12. Il gestore è tenuto a prestare **entro 90 giorni** dalla data di efficacia del presente atto una **garanzia finanziaria**, con **validità a partire dalla data di validità del presente atto**, a favore di Arpae – Direzione Generale per gli importi di seguito riportati. La garanzia finanziaria è applicata a ciascuna operazione indipendente, cioè non funzionale ad altre, effettuata presso l'impianto:
- **€ 75.000,00 (settantacinquemila/00)** relativamente all'operazione di smaltimento **D8** (valore calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto, espressa in tonnellate – 2.500 t – per 12,00 €/ton, come da DGR n. 1991/2003. L'importo minimo della garanzia deve, comunque, essere pari a € 75.000,00);
 - **€ 72.000,00 (settantaduemila/00)** relativamente all'operazione di messa in riserva **R13** (valore calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio espressa in tonnellate – 1.800 t – per 40,00 €/ton, come da DGR n. 1801/2005).
13. La garanzia finanziaria deve essere costituita, come indicato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1991 del 13 ottobre 2003, in uno dei seguenti modi:
- reale e valida cauzione in numerario o in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni;
 - fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/03/1936 n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
 - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.
- In alternativa alle suddette modalità, il gestore può presentare un'appendice alla garanzia finanziaria già prestata, con riferimento al presente atto.**
14. La durata della garanzia finanziaria di cui al precedente punto deve essere **pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni**. L'efficacia della garanzia potrà essere estesa alle obbligazioni del contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione da parte di Arpae, previa integrazione accettata dalle parti.
15. In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae, la garanzia dovrà essere ricostituita a cura della Ditta autorizzata, nella stessa misura di quella originariamente determinata.

16. La garanzia finanziaria può essere svincolata da Arpae in data precedente alla scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di due anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.
17. Ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., l'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - del 40% in caso il soggetto interessato dimostri di aver ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS.
18. In caso di mancato adempimento entro il termine prescritto, Arpae provvederà, previa diffida, alla revoca dell'autorizzazione di cui sopra.
19. **Arpae di Modena provvederà a comunicare formalmente l'avvenuta accettazione della garanzia finanziaria (o appendice della stessa). La lettera di accettazione deve essere conservata assieme alla presente AIA.**

D2.9 energia

1. Il gestore, attraverso gli strumenti gestionali in suo possesso, deve utilizzare in modo ottimale l'energia, anche in riferimento ai range stabiliti nelle MTD.

D2.10 preparazione all'emergenza

1. In caso di emergenza ambientale, devono essere seguite le modalità e le procedure operative già adottate da Menù S.r.l. e allegate alla documentazione di AIA agli atti.
2. In caso di emergenza ambientale, il gestore deve immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento del danno informando dell'accaduto quanto prima Arpae di Modena telefonicamente e mezzo fax. Successivamente, il gestore deve effettuare gli opportuni interventi di bonifica.

D2.11 sospensione attività e gestione del fine vita dell'installazione

1. Qualora il gestore ritenesse di sospendere la propria attività produttiva, dovrà comunicarlo con congruo anticipo tramite PEC o raccomandata a/o o fax ad Arpae di Modena e Comune di Medolla. Dalla data di tale comunicazione potranno essere sospesi gli autocontrolli prescritti all'Azienda, ma il gestore dovrà comunque assicurare che l'installazione rispetti le condizioni minime di tutela ambientale. Arpae provvederà comunque ad effettuare la propria visita ispettiva programmata con la cadenza prevista dal Piano di Monitoraggio e Controllo in essere, al fine della verifica dello stato dei luoghi, dello stoccaggio di materie prime e rifiuti, ecc.
2. Qualora il gestore decida di cessare l'attività, deve preventivamente comunicare tramite PEC o raccomandata a/r o fax ad Arpae di Modena e Comune di Medolla la data prevista di termine dell'attività e un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti.
3. All'atto della cessazione dell'attività, il sito su cui insiste l'installazione deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.
4. In ogni caso il gestore dovrà provvedere a:
 - lasciare il sito in sicurezza;
 - svuotare box di stoccaggio, vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;
 - rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento.
5. L'esecuzione del programma di dismissione è vincolato a nulla osta scritto di Arpae di Modena, che provvederà a disporre un sopralluogo iniziale e, al termine dei lavori, un sopralluogo finale, per verificarne la corretta esecuzione.

D3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'INSTALLAZIONE

1. Il gestore deve attuare il presente Piano di Monitoraggio e Controllo quale parte fondamentale della presente autorizzazione, rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare.
2. Il gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al presente Piano di Monitoraggio e Controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione e alla loro riparazione nel più breve tempo possibile.

D3.1 Attività di monitoraggio e controllo

D3.1.1 Monitoraggio e Controllo materie prime e Prodotti

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Ingresso in stabilimento di materie prime (distinte per tipologia) *	procedura interna	procedura interna	biennale	elettronica o cartacea	annuale
Ingresso in stabilimento di prodotti ausiliari (detergenti, disinfettanti, prodotti per sanificazione, potabilizzazione, manutenzione, gasolio)	procedura interna	procedura interna	biennale	elettronica o cartacea	annuale
Prodotto finito versato a magazzino (distinto per tipologia) **	procedura interna	procedura interna	biennale	elettronica o cartacea	annuale
Sottoprodotti in uscita	procedura interna	procedura interna	biennale	elettronica o cartacea	annuale
Prodotto lavorato	procedura interna	procedura interna	biennale	elettronica o cartacea	annuale
Consumo reagenti per impianti di depurazione acqua (polielettrolita, antischiuma, antiodorizzante, integratore batterico-enzimatico)	procedura interna	procedura interna	biennale	elettronica o cartacea	annuale

* pomodoro fresco, olio e aceto, carne, pesce, verdure/legumi, funghi, latte e derivati, estratti/spezie/aromi/polveri/farine/salse/creme, vini/liquori, uova e derivati, frutta.

** polpa di pomodoro, concentrato di pomodoro, salse/condimenti e preparazioni alimentari a base di carne, salse/condimenti e preparazioni alimentari a base di pesce, latte/formaggi, verdure, preparati in polvere o estratti, salse o preparati batteriostatici.

D3.1.2 Monitoraggio e Controllo risorse idriche

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Prelievo di acque da acquedotto ad uso industriale	contatore volumetrico o altro sistema di misura del volume	mensile	biennale	elettronica o cartacea	annuale
Prelievo di acque da pozzo ad uso industriale	contatore volumetrico o altro sistema di misura del volume	mensile	biennale	elettronica o cartacea	annuale
Prelievo di acque da canale	contatore volumetrico o altro sistema di misura del volume	mensile	biennale	elettronica o cartacea	annuale
Acque riciclate internamente	contatore volumetrico o altro sistema di misura del volume	mensile	biennale	elettronica o cartacea	annuale

D3.1.3 Monitoraggio e Controllo energia

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Consumo totale di energia elettrica	contatore	mensile	biennale	elettronica o cartacea	annuale
Energia elettrica autoprodotta (impianto fotovoltaico)	contatore	mensile	biennale	elettronica o cartacea	annuale
Energia elettrica autoprodotta e ceduta alla rete	contatore	mensile	biennale	elettronica o cartacea	annuale

D3.1.4 Monitoraggio e Controllo Consumo combustibili

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Consumo totale di gas metano	contatore	mensile	biennale	elettronica o cartacea	annuale

D3.1.5 Monitoraggio e Controllo Emissioni in atmosfera

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Portata delle emissioni e concentrazione degli inquinanti	autocontrollo effettuato da laboratorio esterno	secondo le frequenze indicate al precedente punto 1 della sezione D2.4	biennale	cartacea su rapporti di prova e Registro degli autocontrolli	annuale
Δp di pressione filtri di aspirazione	controllo visivo attraverso lettura dello strumento	giornaliera	biennale	---	---
Verifica di rendimento degli impianti termici ad uso industriale	autocontrollo	annuale, su E1.aG1, E1.aG2, E1.aG3, E1.aG4, E1.aG5, E35, E36	biennale	elettronica o cartacea	annuale

D3.1.6 Monitoraggio e Controllo Emissioni in acqua

È consentito lo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali e domestiche (scarico S0) nel rispetto dei limiti di **Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 (scarico in acque superficiali)**; inoltre, è consentito lo scarico in acque superficiali di acque di raffreddamento e acque meteoriche da pluviale e piazzali.

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Quantitativo di acque reflue industriali scaricate in S0	contatore volumetrico o altro sistema di misura del volume	mensile	biennale	elettronica o cartacea	annuale
Quantitativo di acque di raffreddamento scaricate in S1	contatore volumetrico o altro sistema di misura del volume	mensile	biennale	elettronica o cartacea	annuale

D3.1.7 Monitoraggio e Controllo Sistemi di depurazione acque

Nell'installazione è presente un impianto biologico a fanghi attivi di depurazione delle acque domestiche e di processo; il gestore deve curarne il corretto funzionamento.

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Concentrazione inquinanti nelle acque reflue in uscita dal depuratore aziendale (scarico S0)	verifica analitica da laboratorio esterno *	n. 4 all'anno (di cui n. 2 durante la campagna del pomodoro)**	biennale	rapporti di prova	annuale
Concentrazione inquinanti nelle acque reflue in ingresso dal depuratore e verifica rendimento impianto di depurazione	verifica analitica **	n. 2 all'anno (n. 1 durante la campagna del pomodoro e n. 1 durante le altre lavorazioni)	biennale	rapporti di prova	annuale
Valutazione del grado di ossigenazione del fango nel depuratore	sonde e sistema elettronico misuratore	continua	biennale	annotazione su supporto cartaceo e/o elettronico limitatamente alle anomalie/ malfunzionamenti con specifici interventi	annuale
Sistemi di controllo di funzionamento dell'impianto di depurazione (sistema di allarme acustico e visivo, grado di riempimento)	controllo visivo	giornaliero	---	---	annuale

* almeno per i seguenti parametri di Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06: **pH, BOD₅, COD, solidi sospesi totali, solidi sedimentabili, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso, fosforo, cloruri, solfati, potassio, arsenico e saggio di tossicità**. I metodi di campionamento ed analisi da utilizzare sono quelli indicati al punto 4 "Metodi di campionamento ed analisi" dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06.

** almeno per i seguenti parametri: **BOD₅, COD, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso, fosforo**. I metodi di campionamento ed analisi da utilizzare sono quelli indicati al punto 4 "Metodi di campionamento ed analisi" dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06.

D3.1.8 Monitoraggio e Controllo Emissioni sonore

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Gestione e manutenzione delle sorgenti fisse rumorose	---	almeno semestrale o qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino inquinamento acustico	biennale	annotazione su supporto cartaceo e/o elettronico limitatamente alle anomalie/ malfunzionamenti con specifici interventi	annuale
Valutazione impatto acustico	misure fonometriche	quinquennale e/o nel caso di modifiche impiantistiche che causino significative variazioni acustiche	quinquennale	relazione tecnica di tecnico competente in acustica (da inviare ad Arpae e Comune)	triennale

D3.1.9 Monitoraggio e Controllo Rifiuti

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Quantità di rifiuti prodotti inviati a recupero o a smaltimento	quantità	come previsto dalla norma di settore	biennale	come previsto dalla norma di settore	annuale
Quantità di rifiuti prodotti conservati in deposito temporaneo	quantità	come previsto dalla norma di settore	biennale	come previsto dalla norma di settore	annuale
Stato di conservazione dei contenitori, degli eventuali bacini di contenimento e delle aree di deposito temporaneo	controllo visivo	giornaliero	biennale	---	---
Quantità di rifiuti ritirati da terzi, suddivisa per codice CER (destinati a D8)	quantità	come previsto dalla norma di settore	biennale	come previsto dalla norma di settore	annuale
Quantità di fanghi conservati in messa in riserva (R13)	quantità	come previsto dalla norma di settore	biennale	come previsto dalla norma di settore	annuale
Corretta separazione delle diverse tipologie di rifiuti	marcatore dei contenitori e controllo visivo della separazione	in corrispondenza di ogni messa in deposito	biennale	---	---

D3.1.10 Monitoraggio e Controllo Fanghi da depurazione

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Analisi periodiche fanghi per utilizzo in agricoltura	verifica analitica *	semestrale	biennale	elettronica e/o cartacea	annuale
Piano di distribuzione	come previsto dalla norma di settore	annuale	---	elettronica e/o cartacea	---
Operazioni di distribuzione dei fanghi per utilizzazione agronomica	come previsto dalla norma di settore	ad ogni conferimento	biennale	sul registro di utilizzazione	annuale
Scheda riassuntiva dei fanghi utilizzati	come previsto dalla norma di settore	annuale	biennale	elettronica e/o cartacea	annuale
Controllo dei suoli utilizzati per lo spandimento	verifica analitica da laboratorio esterno **	triennale	biennale	elettronica e/o cartacea	---

* con riferimento ai parametri previsti dalla Tabella A dell'Allegato 4 alla DGR n. 2773/2004 e ss.mm.ii..

** con riferimento ai parametri previsti dalla Tabella dell'Allegato 3 alla DGR n. 2773/2004 e ss.mm.ii..

D3.1.10 Monitoraggio e Controllo Suolo e Acque sotterranee

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Verifica di integrità di vasche interrato e non e serbatoio fuori terra	controllo visivo	mensile	biennale	elettronica e/o cartacea limitatamente alle anomalie/malfunzionamenti che richiedono interventi specifici	annuale

D3.1.11 Monitoraggio e Controllo degli indicatori di performance

PARAMETRO	MISURA	Modalità di calcolo	REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
Resa produttiva delle singole lavorazioni	ton/ton	prodotto finito / materia prima lavorata	cartacea / elettronica	annuale
Consumo idrico specifico	m ³ /ton	acqua consumata ad uso produttivo / materia prima lavorata	cartacea / elettronica	annuale
Fattore di ricircolo delle acque	%	volume di acque riciclate nel ciclo produttivo / volume di acque reflue prodotte	cartacea / elettronica	annuale
Fattore di scarico di acque reflue industriali	m ³ /ton	volume di acque reflue industriali scaricate / materia prima lavorata	cartacea / elettronica	annuale
Consumo specifico di energia elettrica	GJ/ton	energia elettrica consumata / materia prima lavorata	cartacea / elettronica	annuale
Consumo specifico di gas metano	GJ/ton	volume di gas metano consumato / materia prima lavorata	cartacea / elettronica	annuale
Fattore di produzione di rifiuti pericolosi	ton/ton	quantitativo di rifiuti pericolosi prodotti / materia prima lavorata	cartacea / elettronica	annuale
Fattore di produzione di rifiuti non pericolosi	ton/ton	quantitativo di rifiuti non pericolosi prodotti / materia prima lavorata	cartacea / elettronica	annuale
Produzione specifica di fanghi da depurazione	ton/ton	quantitativo di fanghi da depurazione prodotti / materia prima lavorata	cartacea / elettronica	annuale
Fattore di emissione di inquinanti scaricati in acqua	kg/100 ton	flusso di massa annuale di inquinanti / 100 t di materia prima lavorata	cartacea / elettronica	annuale

D3.2 Criteri generali per il monitoraggio

1. Il gestore dell'installazione deve fornire all'organo di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte.
2. Il gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi rifiuti, mantenendo liberi ed agevolando gli accessi ai punti di prelievo.

Originale Firmato Digitalmente
(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li

Protocollo n. _____ del _____

ALLEGATO II – seconda modifica AIA

**UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE BIOLOGICA SUL SUOLO
AGRICOLO AI SENSI DEL D.LGS. 99/92**

Ditta MENÙ S.r.l.

- La ditta MENÙ S.r.l. ha un proprio insediamento industriale, con annesso depuratore biologico da cui si originano i fanghi destinati all'utilizzazione agronomica, ubicato in comune di Medolla (Mo), Strada Statale 12, n. 102;
- presso l'impianto di depurazione sono trattati rifiuti liquidi autorizzati con la Determinazione n. 99 del 02/07/2015 di rilascio dell'AIA, i codici CER trattati sono lo 02.01.06 e lo 02.03.01; entrambi i codici sono ricompresi nella lista positiva dei rifiuti liquidi che non compromettono la possibilità di utilizzare i fanghi prodotti dal depuratore sul suolo agricolo;
- il fango prodotto è di consistenza non palabile (liquido);
- la ditta Menù S.r.l., in qualità di utilizzatrice dei fanghi, dispone di uno stoccaggio sito in Medolla (Mo), Strada Statale 12, n. 102, autorizzato con la Determinazione n. 99 del 02/07/2015 di rilascio dell'AIA.

L'utilizzazione agronomica dei fanghi è vincolata alle prescrizioni tecniche contenute nel D.Lgs. 99/92 e nelle Delibere di Giunta Regionale n. 2773/04, n. 285/05, 550/07 e 297/09, in particolare:

1. la ditta Menù S.r.l., in qualità di titolare dell'impianto di depurazione dal quale si originano i fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura, deve eseguire **ogni 6 mesi e per tutta la durata dell'autorizzazione** gli accertamenti analitici previsti all'Allegato 4 delle Delibere di Giunta Regionale n. 2773/04 e n. 285/05; i rapporti di prova originali derivanti dagli accertamenti analitici devono essere trasmessi con la medesima frequenza ad Arpae di Modena ed in copia al soggetto utilizzatore;
2. è **vietato applicare sul suolo** fanghi di depurazione palabili e/o non palabili nei seguenti casi:
 - nel periodo compreso **tra il 1 novembre e la fine di febbraio**;
 - sulle superfici non interessate dall'attività agricola;
 - nelle zone di divieto previste dalla cartografia delle aree idonee allo spandimento dei liquami zootecnici e dei fanghi biologici, approvata con la Delibera di Giunta Provinciale n. 40 del 12/03/2008;
 - nelle zone di rispetto alle captazione di acque ad uso umano di cui all'art. 94 del Decreto Legislativo n.152 del 3/4/2006;
 - a meno di 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali come definiti al paragrafo II – lettera m) della Delibera di Giunta Provinciale 2773/04, dai laghi e invasi/ bacini anche artificiali;
 - a meno di 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere, salmastre e lacuali;
 - a meno di 100 metri dal perimetro di centro abitato indicato dagli strumenti di pianificazione urbanistica locale, escluse le case sparse e gli insediamenti produttivi isolati;

- in terreni allagati o saturi d'acqua, gelati, innevati, soggetti ad esondazioni o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, comprese le zone in fascia A del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico P.A.I. dell'Autorità di bacino del fiume Po;
 - in terreni con pendenze medie maggiori del 20%;
 - in terreni con Ph minore di 5;
 - in terreni con Capacità di Scambio Cationico minore di 8 meq/100g;
 - sui suoli aventi una dotazione naturale di sostanza organica superiore al 5%;
 - in presenza di colture ad esclusione dei casi previsti al paragrafo IX della Delibera di Giunta Regionale 2773/04;
 - qualora, al momento dell'impiego in agricoltura, i fanghi superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti e altri parametri fissati nell'Allegato 4 delle Delibere di Giunta Regionale n. 2773/04 e n. 285/05;
 - qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi, in dotazione o a motivo dell'impiego dei fanghi, i valori limite fissati dall'Allegato 3 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04;
 - qualora fanghi contenenti cromo siano utilizzati sui suoli il cui potere ossidante, determinato secondo i metodi previsti dal paragrafo XVII della Delibera di Giunta Regionale 2773/04, possa produrre una quantità di cromo esavalente uguale o superiore a 1 micro-mole;
3. è fatto divieto di accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno; in ogni caso, tale accumulo non può superare le 48 ore e comunque entro le successive 24 ore si deve provvedere all'interramento dei fanghi;
 4. l'impiego dei fanghi di depurazione non è consentito sui terreni utilizzati per la distribuzione degli effluenti zootecnici, ad esclusione dei fanghi provenienti da impianti di depurazione che trattano reflui industriali del settore agroalimentare, così come individuati all'Allegato 2 della deliberazione della Giunta Regionale 30/12/2004 n. 2773 e successive modifiche e integrazioni; in ogni caso, su uno stesso terreno non possono essere distribuiti nello stesso anno effluenti di allevamento e fanghi di depurazione;
 5. l'utilizzo dei fanghi potrà avvenire sui **terreni di cui all'Allegato II.2** del presente atto, solo con analisi in corso di validità e con i vincoli, i tempi e le colture previste dal piano di distribuzione; eventuali modifiche al piano di distribuzione dovranno essere segnalate in fase di notifica;
 6. è **vietato distribuire sul suolo fanghi di depurazione non palabili** nei seguenti casi:
 - su terreni con pendenza media superiore al 10%, salvo deroghe previste in presenza di sistemazioni idrauliche-agrarie e di fasce di vegetazione in grado di svolgere un'azione "tampone" dei fenomeni di lisciviazione dei nutrienti dovuti al dilavamento superficiale;
 - nei terreni di golena aperta o chiusa;
 7. all'utilizzazione dei fanghi liquidi deve obbligatoriamente seguire la semina entro 15 giorni dall'operazione di distribuzione, fatta salva la distribuzione di fanghi liquidi con sistemi ad iniezione diretta nel suolo su terreni coltivati a graminacee e foraggiere poliennali nel periodo primaverile e dopo gli sfalci principali;
 8. le **analisi dei terreni hanno validità triennale** dalla data riportata sul referto analitico. Qualora l'analisi di un terreno scada nel periodo di durata del presente atto, è da intendersi **automaticamente sospesa la possibilità di utilizzare fanghi** su tale superficie fino alla data di presentazione ad Arpae di Modena di un referto analitico valido e conforme;
 9. dovrà essere presentato ad Arpae di Modena **entro il 31 dicembre di ogni anno, un Piano preventivo di distribuzione annuale dei fanghi**. Il piano di distribuzione dovrà contenere i riferimenti ai terreni utilizzati, i tempi, i quantitativi, le tipologie e le modalità di

utilizzo dei fanghi in rapporto alle esigenze delle colture ed agli ordinamenti colturali in atto e previsti, secondo quanto previsto nell'allegato 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04;

10. la **quantità massima di fango utilizzabile** dovrà rispettare i limiti indicati dall'allegato 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04;
11. il periodo massimo di permanenza dei fanghi negli stoccaggi non potrà superare **18 mesi**;
12. il titolare dell'autorizzazione prima dell'utilizzo dei fanghi stoccati dovrà effettuare un'analisi secondo il protocollo previsto dall'allegato 4 delle Delibere di Giunta Regionale n. 2773/04 e n. 285/05, allegando i risultati alla notifica;
13. ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 99/92, almeno dieci giorni lavorativi effettivi prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo, il titolare dell'autorizzazione dovrà notificare ad Arpa di Modena e al Comune l'attività di utilizzazione del fango, utilizzando l'apposito modello di cui all'Allegato II.3 al presente atto;
14. successivamente alla notifica e comunque con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo del fango, il titolare dell'autorizzazione dovrà inviare una comunicazione scritta, a mezzo PEC o fax, ad Arpa di Modena, utilizzando il modello di cui all'Allegato II.1 al presente atto;
15. il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad istituire un **Registro di Utilizzazione**, con pagine numerate progressivamente e timbrate da Arpa di Modena, sulla base del modello riportato all'appendice 3 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04, da conservare presso la sede legale;
16. il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di inviare ad Arpa di Modena **entro la fine di febbraio di ogni anno**, la **scheda riassuntiva annuale dei fanghi utilizzati** nell'anno solare precedente, utilizzando le tabelle riportate nell'appendice 1 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/2004;
17. nel corso della validità dell'autorizzazione, a seguito di verifiche o controlli effettuati, Arpa di Modena può richiedere che l'utilizzatore svolga un programma straordinario di controllo dei suoli, indicando le zone omogenee, l'ettaro o gli ettari da campionare all'interno della zona omogenea e le procedure di campionamento. Le procedure di campionamento che Arpa potrà richiedere saranno quelle indicate all'Allegato 5 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04, oppure quelle previste dai Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo di cui al Decreto Ministeriale 13 settembre 1999.

Il presente Allegato II comprende n. 3 sub-allegati:

- Allegato II.1: COMUNICAZIONE DI INIZIO DELLE OPERAZIONI DI UTILIZZO DI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA
- Allegato II.2: ELENCO DEI TERRENI
- Allegato II.3: NOTIFICA DI UTILIZZO DI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA

Originale Firmato Digitalmente
(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li

Protocollo n. _____ del _____

ALLEGATO II.2 – Elenco terreni

Zona omogenea	Sostanza secca massima in tonnellate per ettaro	Dati catastali				Titolo di disponibilità 1	Superficie utile per lo spandimento dei fanghi	
		Comune	Foglio	Particella	Superficie catastale ha		In zona vulnerabile ha	In zona non vulnerabile ha
A	5	MIRANDOLA	154	138	3,3385	3	0	3,2261
A	5	MIRANDOLA	154	139	0,0015	3	0	0,0015
A	5	MIRANDOLA	154	142	0,5409	3	0	0,5409
A	5	MIRANDOLA	154	194	0,2955	3	0	0,2955
A	5	MIRANDOLA	151	285	0,2990	3	0	0,2990
B	5	MIRANDOLA	154	133	16,1336	3	0	4,5909
C	5	MIRANDOLA	154	133	16,1336	3	0	4,7904
D	5	MIRANDOLA	154	133	16,1336	3	0	3,7740
D	5	MIRANDOLA	154	133	16,1336	3	0	0,8100
E	5	MIRANDOLA	154	133	16,1336	3	0	2,0297
E	5	MIRANDOLA	151	281	1,0508	3	0	0,9273
E	5	MIRANDOLA	151	199	1,6799	3	0	1,6799
F	5	SAN PROSPERO	15	23	3,0828	3	0	1,9200
F	5	SAN PROSPERO	15	23	3,0828	3	0	1,0740
F	5	SAN PROSPERO	15	22	9,7450	3	0	2,0050
G	5	SAN PROSPERO	15	22	9,7450	3	0	4,1920
H	5	SAN PROSPERO	15	22	9,7450	3	0	1,2000
H	5	SAN PROSPERO	15	22	9,7450	3	0	0,8000
I	5	MEDOLLA	10	156	9,3918	3	0	5,4002
L	5	MEDOLLA	10	156	9,3918	3	0	3,9251
L	5	MEDOLLA	10	70	1,3590	3	0	1,3590
M	5	MEDOLLA	10	158	5,3396	3	0	3,5800
N	5	MEDOLLA	10	158	5,3396	3	0	1,3446
N	5	MEDOLLA	10	66	0,4510	3	0	0,4510
O	5	CAVEZZO	22	8	3,5570	3	0	3,5040
TOTALE							0	53,7201

1. inserire uno dei seguenti codici: 1 per "proprietà", 2 per "affitto", 3 per "concessione", 4 per "altre forme"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.